

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 60830** del Registro di Segreteria, promosso dal sig.:

-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente all'atto di citazione in appello, depositato in data 1° giugno 2023, dall'Avv. Mauro Renna (C.F.: RNN MRA 69E03 F205U; p.e.c. *mauro.renna@milano.pecavvocati.it*), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (il predetto legale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata

	SENT. 185/2024	
	mauro.renna@milano.pecavvocati.it e al recapito di fax n.	
	02/780267) – appellante;	
	contro	
	-Procura regionale presso la Corte dei conti – Sezione	
	giurisdizionale per la Toscana , in persona del Procuratore	
	regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, 50132,	
	Viale Mazzini n. 80;	
	-Procura generale della Corte dei conti , in persona del	
	Procuratore generale pro tempore, domiciliato per la carica in	
	Roma, 00195, Via Antonio Baiamonti n. 25 – appellate;	
	per l’annullamento e/o la riforma	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Toscana, n. 54/2023, depositata il 3 marzo 2023 e	
	notificata il successivo 20 marzo 2023;	
	VISTI gli atti d’appello e tutti i documenti di causa;	
	ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 21 marzo 2024 , celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, omessa la	
	relazione del magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, sono stati	
	uditi: l’Avv. Nicola Sabbini, su delega dell’Avv. Mauro Renna, per	
	l’appellante OMISSIS e il rappresentante del Pubblico Ministero, in	
	persona del Vice Procuratore generale, dott. Fabrizio Cerioni;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la	
	Regionale Toscana, dopo aver rigettato le eccezioni e richieste	
	2	

	SENT. 185/2024	
	preliminari del convenuto/odierno appellante, sig. OMISSIS , ha	
	integralmente accolto la domanda attorea, condannando a titolo di	
	dolo il predetto OMISSIS, nella qualità rivestita all’epoca dei fatti di	
	Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso la	
	Questura di Grosseto, al pagamento in favore del Ministero	
	dell’Interno della somma complessiva di euro 71.987,12 , già	
	comprensiva di rivalutazione, oltre interessi e spese di giudizio, di	
	cui euro 61.987,12 a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro	
	10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale all’immagine.	
	Siffatti pregiudizi sarebbero derivati da numerosi e prolungati	
	episodi di “assenteismo fraudolento”, di rilievo anche penale.	
	1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza ed	
	emergente dagli atti di causa, la Procura erariale si è attivata a	
	seguito della comunicazione della Questura di Grosseto in ordine al	
	rinvio a giudizio disposto nei confronti del sig. OMISSIS, nell’ambito	
	del procedimento penale R.G.N.R. n. OMISSIS – Nr. OMISSIS R.G.	
	G.I.P, con decreto del GUP presso il Tribunale di Grosseto del	
	OMISSIS, a seguito di richiesta della competente Procura del 15	
	giugno 2020.	
	Ciò per i delitti di:	
	a) falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici	
	(artt. 48, 81, comma 2, 479 c.p.), in relazione al reato di falsità	
	materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti (art. 476, comma	
	2. c.p. e 61, nn.1) e 2) con riferimento all’accusa di avere il	
	OMISSIS dichiarato, all’atto della sua sottoposizione a visita,	
	3	

falsamente e in maniera continuativa tra il 2011 e il 2015, ai medici dell'Ufficio Sanitario Prov.le della Questura di Roma, ai componenti della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Roma e al suo medico di famiglia, di seguire cure farmacologiche e terapeutiche per ipertensione arteriosa e obesità, in realtà sospese in occasione di tali visite o comunque di aver posto in essere comportamenti tali da falsare i valori clinici rilevati, in modo tale che risultasse il persistere e/o l'aggravamento di tali patologie, così inducendo in errore i sanitari che certificavano la sussistenza di dette patologie e la necessità di fruire di riposo medico;

b) truffa aggravata e continuata (artt. 81, comma 2, 640, comma 2, n.1, e 61, n. 1), c.p.), in relazione all'accusa di avere il OMISSIS indotto, mediante artifici e raggiri, l'Amministrazione della Polizia dello Stato a erogargli lo stipendio, in assenza della prestazione del servizio, durante i periodi di godimento illecito di riposo per malattia, conseguendo un ingiusto profitto, con pari danno per l'Amministrazione.

Nella vicenda testé esposta, la Procura contabile ha ravvisato la responsabilità erariale del sig. OMISSIS in relazione a due distinte poste di danno, l'una relativa agli emolumenti stipendiali che gli sarebbero stati indebitamente corrisposti nei periodi indicati nella richiesta di rinvio a giudizio penale (euro 61.987,12 lordi, secondo quanto esposto dalla Questura di Grosseto nelle note indirizzate alla Procura erariale il 14 novembre 2020 e il 2 febbraio 2021), l'altra

	SENT. 185/2024	
	concernente il danno all'immagine collegato alle contestate	
	condotte assenteistiche, ai sensi dell'art. 55- <i>quinqüies</i> , comma 2,	
	d.lgs. n. 165/2001.	
	Quest'ultima voce di danno è stata quantificata in citazione, in via	
	equitativa, in euro 10.000,00, alla stregua dei parametri ivi	
	puntualmente indicati (pendenza di procedimento penale per i gravi	
	reati di falso e truffa, ruolo rivestito dal dipendente nel suo ambito	
	lavorativo, ripetitività delle condotte illecite, siccome poste in	
	essere dall'anno 2011 all'anno 2015, illiceità delle condotte tenute	
	da soggetto incardinato in un contesto lavorativo istituzionalmente	
	deputato alla repressione dei reati, <i>clamor fori</i> interno	
	all'Amministrazione d'appartenenza).	
	1.b) La Sezione territoriale, con la decisione qui gravata, ha	
	disatteso le articolate argomentazioni difensive dispiagate dal	
	convenuto nella memoria di costituzione in giudizio, condividendo	
	integralmente l'impostazione attorea.	
	Ha, in particolare, rigettato la richiesta del convenuto di	
	sospensione del giudizio nelle more della definizione del parallelo	
	processo penale, nonché le eccezioni di nullità dell'atto di citazione,	
	per genericità della stessa, e di prescrizione dell'azione erariale.	
	Nel merito, il primo giudice ha ritenuto acclarata, alla stregua della	
	documentazione di causa e, in particolare, degli atti del corposo	
	fascicolo del parallelo procedimento penale (ivi compresi la nota	
	informativa del 10 novembre 2016 resa dai Carabinieri della	
	Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Grosseto, le S.I.T.	
	5	

	SENT. 185/2024	
	rese dai colleghi di lavoro dell'odierno appellante, dal medico di	
	base OMISSIS, dai medici dell'Ufficio sanitario presso le Questure	
	di Grosseto e Roma e della C.M.O. di Roma, nonché la Consulenza	
	Tecnica resa dal dott. Marruzzo, incaricato dal P.M. penale) l'illecita	
	fruizione, da parte del convenuto, di n. 605 giornate di malattia, nel	
	periodo tra il 2011 e il 2015, per una indebita retribuzione di euro	
	61.987,12.	
	Ciò sarebbe avvenuto, secondo la Sezione, <i>"...inducendo in errore,</i>	
	<i>a seconda dei casi, i medici dell'Ufficio Sanitario Provinciale della</i>	
	<i>Questura di Roma, i componenti della Commissione medica</i>	
	<i>Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di medicina legale di</i>	
	<i>Roma ed il suo medico di base, che certificavano la sussistenza di</i>	
	<i>stati di ipertensione arteriosa e di obesità e la conseguente</i>	
	<i>necessità di fruire di riposo per ragioni mediche, ai quali dichiarava</i>	
	<i>falsamente, all'atto della sua sottoposizione a visita medica, di</i>	
	<i>seguire cure farmacologiche e terapeutiche per dette patologie,</i>	
	<i>mentre in realtà sospendeva detti trattamenti sanitari in prossimità</i>	
	<i>delle visite stesse o, comunque, poneva in atto comportamenti tali</i>	
	<i>da falsare i valori clinici rilevati di modo che risultasse il persistere</i>	
	<i>e/o l'aggravamento delle patologie stesse, peraltro in più occasioni</i>	
	<i>evitando con artifici e raggiri di essere assoggettato alle visite fiscali</i>	
	<i>durante i periodi di assenza dal servizio.</i>	
	<i>Risulta altresì che, nel lasso temporale considerato, ha</i>	
	<i>sostanzialmente organizzato a proprio piacimento i periodi di</i>	
	<i>servizio e quelli di assenza per malattia, in particolare non</i>	
	6	

ricorrendo a richieste di congedo o, addirittura, interrompendo la fruizione di prolungati riposi medici già coperti da certificazioni giustificative mediante l'ottenimento dell'idoneità al servizio in conseguenza della contingente ripresa delle cure farmacologiche e terapeutiche prescritte, soltanto quando sapeva che sarebbe stato assegnato ad incarichi di suo gradimento, oppure per non superare i limiti massimi di congedo straordinario e aspettativa per malattia senza decurtazioni stipendiali, o ancora al fine di poter partecipare, in rappresentanza della Polizia di Stato, a due edizioni (ottobre 2012 e ottobre 2014) dell'evento "Columbus day" nella città di New York (U.S.A.), peraltro comportante il sostenimento di marce in uniforme per diversi chilometri" (pagg. 26 e 27 della sentenza gravata).

In definitiva, il primo giudice ha ritenuto dimostrato che:

-il sig. OMISSIS, fino al cambio (non gradito) dell'incarico presso la Sezione di Polizia stradale di Grosseto (cambio avvenuto a gennaio 2011), pur essendo già in sovrappeso e sofferente di ipertensione arteriosa da anni, non avesse quasi mai fruito (se non del tutto sporadicamente) di aspettativa o congedo per tali patologie, iniziando a ottenere lunghi periodi di malattia per le suddette patologie solo dopo la comunicazione del provvedimento di trasferimento dall'Ufficio Verbali di cui era stato responsabile;

-il medesimo OMISSIS, mediante false dichiarazioni, avesse più volte evitato di sottoporsi alla visita del competente medico provinciale della Polizia di Stato, per sottoporsi a visita presso l'Ufficio sanitario della Questura di Roma, dove avrebbe potuto

	SENT. 185/2024	
	contare su una minore conoscenza della sua situazione	
	occupazionale, nonché sulla familiarità instaurata con un medico	
	che lo avrebbe visitato svariate volte, ma senza effettuare	
	approfondimenti diagnostici, rilasciando certificati medici per un	
	cospicuo numero di giorni di assenza dal servizio per malattia;	
	-il convenuto, con riferimento alla prima delle patologie riscontrate	
	in tali visite (ipertensione arteriosa), avesse evitato l'assunzione dei	
	farmaci prescrittigli ogni volta che aveva interesse a far rilevare	
	valori pressori oltre la norma;	
	-in relazione all'altra patologia (obesità severa, trattata con la	
	terapia della «nutrizione enterale chetogena», designata con	
	l'acronimo N.E.C.), non risultasse provato l'inserimento del previsto	
	sondino naso-gastrico nei giorni per i quali gli veniva prescritta la	
	N.E.C., con concessione di riposo medico ingiustificato;	
	-le dichiarazioni degli stessi medici della Questura di Roma e della	
	Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma, sotto i suddetti	
	profili, fossero del tutto inattendibili, per avere gli stessi ammesso	
	l'elevata probabilità di essere stati ingannati dall'appellante in	
	occasione delle visite effettuate.	
	Quanto sopra ha giustificato l'adozione della statuizione di	
	condanna a carico del sig. OMISSIS nei termini già visti, sul	
	presupposto che <i>"...le condotte illecite del convenuto risultano</i>	
	<i>connotate da una natura dolosa, in quanto realizzate con la piena</i>	
	<i>coscienza di trasgredire gli ordinari e ben conosciuti obblighi e</i>	
	<i>doveri verso l'Amministrazione di appartenenza dianzi evidenziati e</i>	
	8	

	SENT. 185/2024	
	<i>con la precisa intenzione di compiere ugualmente le azioni</i>	
	<i>fraudolente in quanto finalizzate ad evitare di essere concretamente</i>	
	<i>assegnato allo svolgimento di servizi non graditi, mantenendo al</i>	
	<i>contempo la possibilità di percepire integralmente la retribuzione</i>	
	<i>stipendiale quale Ispettore Superiore della Polizia di Stato" (così</i>	
	<i>pagg. 42 e 43 della decisione gravata).</i>	
	2. Avverso la sentenza n. 54/2023, il sig. OMISSIS ha interposto	
	appello con atto notificato il 19 maggio 2023 e depositato il 1°	
	giugno 2023, con il patrocinio dell’Avv. Mauro Renna, formulando i	
	seguenti motivi d’impugnativa:	
	<u>1° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI HA RIGETTATO L’ECCEZIONE DI</u>	
	<u>PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL</u>	
	<u>DANNO ERARIALE.</u>	
	<u>ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE DELL’ART. 1, CO. 2, L. 20/1994. ERRATA E/O</u>	
	<u>OMESSA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PRESENTATI IN</u>	
	<u>ATTI.</u>	
	L’appellante ha impugnato la sentenza gravata nella parte in cui ha	
	rigettato l’eccezione, ritualmente proposta, di prescrizione	
	dell’azione erariale.	
	A suo avviso tale decisione, sul presupposto (ritenuto erroneo) della	
	ricorrenza di una ipotesi di occultamento doloso del danno, ha	
	ancorato il <i>dies a quo</i> al momento della relativa scoperta,	
	individuata nel momento della richiesta di rinvio a giudizio	
	9	

	SENT. 185/2024	
	presentata dal P.M. penale (15 giugno 2020), quale momento di	
	conoscenza della fattispecie dannosa in tutte le sue componenti	
	essenziali, soggettive e oggettive.	
	Nondimeno, secondo l'appellante, l'Amministrazione asseritamente	
	danneggiata sarebbe stata a conoscenza dei fatti, nei loro elementi	
	fondamentali:	
	-alla data del 17 ottobre 2014, epoca della nota con cui la Questura	
	di Grosseto ha informato il Ministero dell'Interno dell'avvenuta	
	acquisizione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del	
	procedimento penale RGNR OMISSIS e all'interno del fascicolo	
	personale dell'Ispettore OMISSIS, di documentazione, sanitaria e	
	non, relativa ai congedi straordinari e ordinari, dall'anno 2011 al	
	2014;	
	-ovvero, al più tardi, alla data del 21 agosto 2015, epoca della	
	seconda informativa con la quale l'allora Questore di Grosseto ha	
	informato il Ministero dell'Interno dell'attività delegata di	
	perquisizione e sequestro, compiuta dal personale della Squadra	
	Mobile e della Guardia di Finanza nei confronti dell'Ispettore	
	OMISSIS, ufficialmente inserito nel registro degli indagati per il	
	reato di truffa aggravata e continuata in danno dello Stato;	
	-ovvero, infine, alla data del 2 settembre 2015, in cui la Questura	
	di Grosseto ha trasmesso alla Procura della Repubblica, in	
	esecuzione di specifica richiesta, i "cedolini stipendio" dell'Ispettore	
	OMISSIS, relativi al periodo intercorrente tra gennaio 2011 e agosto	
	2015.	
	10	

Alle predette date andrebbe allora collocato l'esordio del termine quinquennale di prescrizione, risultando conseguentemente intempestivo il primo atto interruttivo, ovvero l'atto di costituzione in mora del 11 novembre 2020, notificato il 13 novembre 2020.

D'altro canto, secondo l'appellante, nessun elemento nuovo a completamento della fattispecie dannosa sarebbe riscontrabile nella richiesta di rinvio a giudizio del 15 giugno 2020, in quanto tutte le componenti essenziali dell'illecito, soggettive e oggettive, sarebbero già chiaramente rappresentate nella fase iniziale delle indagini.

La richiesta di rinvio a giudizio costituirebbe, infatti, una mera conferma del convincimento del Pubblico Ministero riguardo alla solidità della propria impalcatura accusatoria, già chiaramente delineata fin dalla fase iniziale delle indagini e successivamente rimasta inalterata;

2° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LA CONDOTTA DELL'ISPETTORE OMISSIS CONNOTATA DA ANTIGIURIDICITÀ E PROVATI I COMPORTAMENTI ASCRITTI A QUEST'ULTIMO.
IN ORDINE ALL'ELEMENTO OGGETTIVO: INSUSSISTENZA DEI FATTI E DELLE CONDOTTE ADDEBITATE. ASSENZA DI PROVA.

ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1, DELLA L. 20/1994.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95

	SENT. 185/2024	
	<u>DEL D.LGS. 174/2016. ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA</u>	
	<u>MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIPARTO DELL'ONERE DELLA</u>	
	<u>PROVA.</u>	
	<u>ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI</u>	
	<u>PROBATORI E DEI DOCUMENTI PRESENTI IN ATTI.</u>	
	L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza gravata nella	
	parte in cui ha ritenuto sussistenti e dimostrati i comportamenti	
	illeciti addebitati al sig. OMISSIS.	
	Sul punto, ha rimarcato che la pretesa illiceità dell'assenza dal	
	lavoro del dipendente non sarebbe mai stata acclarata né in sede	
	penale né in sede disciplinare e che le contestazioni attoree	
	(contenute nell'atto di citazione e recepite dal primo giudice)	
	troverebbero fondamento in meri atti d'indagine penale, non	
	sottoposti al vaglio dibattimentale, non ancora iniziato al momento	
	del relativo deposito.	
	Tali contestazioni, anzi, sarebbero state smentite dalle deposizioni	
	testimoniali successivamente assunte in sede di processo penale.	
	Per converso, gli stati di malattia dell'Ispettore OMISSIS e la loro	
	incompatibilità con la prestazione lavorativa sarebbero stati	
	attestati da certificati medici rilasciati da varie autorità sanitarie,	
	ovvero atti (asseritamente) fidefacenti, rispetto ai quali non	
	sarebbe mai stata dichiarata la falsità o dimostrata l'erronea	
	formazione determinata dall'altrui inganno.	
	Né sarebbe credibile che il sig. OMISSIS abbia potuto ingannare un	
	numero rilevante di medici, pubblici ufficiali, anche particolarmente	
	12	

	SENT. 185/2024	
	esperti nella Medicina del Lavoro, nell'espletamento delle loro	
	funzioni, tanto più che nessuno di loro è stato indagato per falso in	
	atto pubblico.	
	Del resto, le diagnosi effettuate dai sanitari sarebbero basate su	
	dati oggettivi e incontrovertibili, essendo il medico tenuto per legge	
	e per deontologia professionale a formulare diagnosi solo dopo aver	
	eseguito accertamenti ed esami obiettivi sul paziente.	
	Nello specifico, l'appellante sarebbe stato affetto da patologie gravi	
	(ipertensione e obesità grave) oggettivamente inconfutabili, in	
	quanto evidenti e riscontrabili anche visivamente (nel caso della	
	obesità grave).	
	Durante la terapia, prevedente l'inserimento di un sondino naso-	
	gastrico (anche in via autonoma da parte del paziente, una volta	
	acquisita la necessaria pratica), sarebbe stato impossibile svolgere	
	attività lavorativa, soprattutto nei ruoli della Polizia, sia in divisa che	
	in borghese, trattandosi di terapia altamente debilitante, dal punto	
	di vista fisico e mentale.	
	Anche nei periodi di mantenimento tra un ciclo e l'altro, il fisico	
	dell'odierno appellante sarebbe stato particolarmente debilitato, sì	
	da non essere idoneo al servizio.	
	La sussistenza di patologie gravi in capo all'Ispettore OMISSIS	
	sarebbe stata confermata dall'esame dei medici sentiti in qualità di	
	testimoni richiesti dal P.M., nell'ambito del dibattimento penale	
	celebrato dopo l'udienza sfociata nella decisione qui gravata.	
	Dalle medesime testimonianze si evincerebbe, altresì, che:	
	13	

	SENT. 185/2024	
	-l'avere il sondino naso-gastrico (per la N.E.C.) comporterebbe di	
	per sé dei giorni di malattia, rendendo il soggetto inidoneo al	
	servizio;	
	-l'inserimento del predetto sondino sarebbe stato più volte attestato	
	mediante fatturazione rilasciata dal medico romano Prof. OMISSIS	
	(CT Marruzzo);	
	-l'Ispettore OMISSIS si sarebbe sempre presentato alle visite con il	
	sondino.	
	L'appellante ha, inoltre, sostenuto che la documentazione di causa	
	(ivi comprese le testimonianze dei medici assunte in sede penale)	
	smentirebbe la tesi attorea (recepita dalla sentenza gravata) per	
	cui l'Ispettore OMISSIS avrebbe sospeso di sua iniziativa la cura	
	farmacologica per l'ipertensione arteriosa, al fine di alterare i valori	
	pressori, di modo che risultasse il persistere e/o l'aggravamento	
	della patologia.	
	La medesima documentazione dimostrerebbe, infatti, che il sig.	
	OMISSIS si sarebbe attenuto alle indicazioni degli specialisti che gli	
	avrebbero consigliato di sospendere la terapia anti-ipertensiva nel	
	corso del trattamento NEC, in quanto troppo efficace con il rischio	
	di una ipotensione.	
	Allo stesso modo, l'appellante si sarebbe legittimamente rivolto ai	
	medici dotati di competenza (Ufficio sanitario della Questura di	
	Roma), atteso che la clinica ove l'Ispettore OMISSIS effettuava i	
	cicli di N.E.C. si sarebbe trovata a Roma, in Via OMISSIS, di fronte	
	al presidio di Polizia ivi ubicato e poco distante dalla Sala Medica	
	14	

	SENT. 185/2024	
	"OMISSIS", la quale sarebbe stata legittimamente a disposizione	
	dei poliziotti in transito e/o in cura presso la Capitale, così come	
	asseritamente emerso dalle testimonianze acquisite in sede penale.	
	Egli, inoltre, non avrebbe mai indotto in errore e/o ingannato i	
	medici dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, i	
	componenti della Commissione medica Ospedaliera (C.M.O.) del	
	Dipartimento Militare di medicina legale di Roma e il proprio medico	
	di base, nemmeno mediante dichiarazioni false relative allo stato di	
	salute e alle cure e terapie seguite.	
	Sul punto, il sig. OMISSIS ha sottolineato che le certificazioni che	
	lo hanno riguardato sarebbero state tutte rilasciate da medici che	
	lo hanno avuto in cura per mesi o addirittura per anni e che	
	avrebbero avuto la possibilità di effettuare accertamenti medici	
	sulla scorta dei quali, come previsto dalla legge, formulare la	
	diagnosi.	
	In definitiva, le dichiarazioni del paziente risulterebbero irrilevanti, in	
	quanto la certificazione medica non potrebbe prescindere dalla	
	visita obiettiva del medico.	
	In caso contrario, nel caso di specie, sarebbe riscontrabile una	
	responsabilità in capo ai medici per inosservanza della normativa	
	sanitaria e per negligenza, sfociate in una errata certificazione.	
	Siffatto quadro troverebbe ancora una volta riscontro nelle	
	trascrizioni delle testimonianze assunte in sede dibattimentale	
	penale a partire dall'udienza del 9 giugno 2022 (in epoca	
	successiva, dunque, all'udienza sfociata nella decisione qui	
	15	

gravata), dalle quali emergerebbe, in particolare, che le certificazioni rilasciate all'Ispettore OMISSIS, compresi i giudizi della C.M.O, sarebbero stati formulati all'esito degli accertamenti medici richiesti.

Di qui l'affermata irrilevanza dell'anamnesi (ovvero, di quanto dichiarato dal paziente), con conseguente inidoneità ingannatoria della stessa.

Le già menzionate testimonianze smentirebbero anche l'affermazione del giudice di prime cure circa gli artifici e raggiri che sarebbero stati adoperati dall'Ispettore OMISSIS per non superare i limiti massimi di congedo straordinario e aspettativa per malattia, senza decurtazioni stipendiali.

Esse, infatti, confermerebbero che sarebbe stata la C.M.O. a prefiggersi l'obiettivo di non oltrepassare i limiti massimi per evitare la decurtazione stipendiale, e ciò soprattutto nella trattazione della patologia dell'obesità.

A ulteriore dimostrazione della sussistenza di patologie gravi e dell'assenza di volontà ingannatoria, il sig. OMISSIS ha rappresentato di essere stato dichiarato, in data 23 marzo 2022 (epoca successiva, dunque, all'udienza sfociata nella decisione qui impugnata), definitivamente e permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato e idoneo al transito nei ruoli civili del Ministero dell'Interno e altre amministrazioni dello Stato, proprio a causa delle patologie (obesità grave e ipertensione e apnee notturne) oggetto dei numerosi certificati contestati dalla Procura

	SENT. 185/2024	
	contabile.	
	Infine, l'appellante ha contestato le dichiarazioni rilasciate dal dott.	
	OMISSIS, Dirigente dell'Ufficio sanitario presso la Questura di	
	Grosseto, e dal collega OMISSIS, in quanto provenienti da soggetti	
	asseritamente inattendibili, anche in ragione del coinvolgimento in	
	querele private con il sig. OMISSIS.	
	In definitiva, anche alla luce degli ulteriori sviluppi del procedimento	
	penale in sede dibattimentale, mancherebbe ogni prova	
	dell'elemento oggettivo dei fatti contestati (sussistenza e illiceità	
	delle condotte addebitate);	
	<u>3° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI HA RITENUTO LA CONDOTTA DELL'ISPETTORE</u>	
	<u>OMISSIS CONNOTATA DA UNA NATURA DOLOSA.</u>	
	<u>IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO: INSUSSISTENZA</u>	
	<u>DEL DOLO O DELLA COLPA GRAVE.</u>	
	<u>ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE DELL'ART.1, CO. 1, DELLA L. 20/1994.</u>	
	<u>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95</u>	
	<u>DEL D.LGS. 174/2016. ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE</u>	
	<u>DEGLI ELEMENTI PROBATORI E DEI DOCUMENTI PRESENTI</u>	
	<u>IN ATTI.</u>	
	<u>ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE</u>	
	<u>ALLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL</u>	
	<u>DOLO.</u>	
	L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha	
	17	

	SENT. 185/2024	
	ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.	
	Sul punto ha sostenuto che l'assenza, per le ragioni già viste, di	
	ogni dimostrazione circa l'elemento oggettivo della responsabilità	
	contestata, sia sotto il profilo di assenze ingiustificate dal lavoro sia	
	sotto i plurimi profili di artifici e raggiri che lo stesso avrebbe,	
	secondo le contestazioni attoree, attuato (per quanto concerne, in	
	particolare, la sospensione della cura farmacologica per	
	l'ipertensione arteriosa, la scelta di rivolgersi all'Ufficio sanitario	
	della Questura di Roma e alla C.M.O. di Roma, il proprio stato di	
	salute nei confronti dei medici che lo hanno sottoposto a visita e	
	valutazione, nonché la finalità di evitare decurtazioni stipendiali),	
	farebbero risaltare l'assenza del dolo.	
	Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che:	
	-non sarebbe esistito un protocollo per l'aggregazione fuori sede;	
	-gli ulteriori sviluppi del procedimento penale in sede dibattimentale	
	avrebbero fatto emergere l'assenza di qualsivoglia accertamento e	
	prova della sussistenza non solo dell'elemento oggettivo, ma anche	
	dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale;	
	<u>4° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI HA RITENUTO SUSSISTENTE UN DANNO</u>	
	<u>ERARIALE PATRIMONIALE DA ASSENTEISMO.</u>	
	<u>ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE.</u>	
	<u>ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE DELL'ART.55-QUINQUIES DEL D.LGS. N.</u>	
	<u>165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI</u>	
	18	

	SENT. 185/2024	
	<u>ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. 174/2016. ERRATA E/O OMESSA</u>	
	<u>VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E DEI</u>	
	<u>DOCUMENTI PRESENTI IN ATTI.</u>	
	L'appellante si è lamentato dell'erroneità della sentenza gravata in	
	punto di ritenuta sussistenza e quantificazione dell'addebitato	
	"danno patrimoniale da assenteismo".	
	Nello specifico, ha rimarcato l'insussistenza, nella fattispecie	
	all'esame, dei presupposti (certificazione medica falsa o falsamente	
	attestante una malattia) che l'art. 55-quinquies d.lgs 165/2001,	
	richiamato dal primo giudice, configura quale elemento costitutivo	
	della fattispecie di responsabilità ivi configurata.	
	A tal fine, ha ribadito che:	
	-gli stati di malattia dell'Ispettore OMISSIS e la loro incompatibilità	
	con la prestazione lavorativa sarebbero stati attestati da certificati	
	medici rilasciati da varie autorità sanitarie, quindi atti	
	(asseritamente) fidefacenti, rispetto ai quali non sarebbe mai stata	
	dichiarata la falsità o dimostrata l'erronea formazione determinata	
	dall'altrui inganno;	
	-l'anamnesi avrebbe un ruolo del tutto marginale nel rilascio dei	
	certificati medici, in quanto il medico che rilascia certificati	
	attestanti patologie, a giustificazione dell'assenza dal lavoro, senza	
	alcun accertamento medico, violerebbe l'art. 24 del codice	
	deontologico, prevedente l'obbligo del sanitario di una diligente	
	compilazione del certificato attestante di per sé dati clinici constatati	
	e documentati;	
	19	

	SENT. 185/2024	
	-le trascrizioni delle testimonianze assunte in sede dibattimentale a	
	partire dall’udienza del 9 giugno 2022 (in particolare, quella del	
	dott. OMISSIS) confermerebbero che le valutazioni e i giudizi dei	
	medici si sarebbero sempre basati sulle risultanze degli	
	accertamenti specialistici.	
	Il sig. OMISSIS ha, inoltre, censurato la quantificazione del “danno	
	patrimoniale da assenteismo”, operata dalla Procura contabile e	
	recepita in sentenza, siccome effettuata al lordo delle ritenute fiscali	
	IRPEF applicate a titolo di acconto sugli importi liquidati.	
	E invero, nell’impostazione difensiva, al più, avrebbe dovuto essere	
	considerato l’importo netto, ammontante a euro 40.190,95, in	
	quanto gli oneri fiscali e previdenziali corrisposti dall’appellante in	
	relazione agli emolumenti stipendiali costituirebbero “ <i>comunque</i> ”	
	una <i>utilitas</i> per la Pubblica Amministrazione, da decurtare dal danno	
	risarcibile.	
	Ciò anche in ossequio al concetto di “ <i>finanza pubblica allargata</i> ” e	
	alla necessità di considerare solo quanto effettivamente entrato	
	nella sfera patrimoniale del percipiente	
	Altro errore di quantificazione sarebbe consistito nel fatto che	
	sarebbe stato considerato indiscriminatamente tutto il periodo di	
	assenza, senza distinzione alcuna, pervenendo al risultato (definito)	
	assurdo che, tra le asserite assenze ingiustificate, sarebbero	
	ricompresi pure i lunghi periodi in cui l’esponente avrebbe effettuato	
	i cicli di nutrizione enterale chetogena (N.E.C.), con l’applicazione	
	degli apparecchi elettromedicali fissi (il c.d. sondino), di per sé	
	20	

	SENT. 185/2024	
	incompatibili con il servizio.	
	A conforto delle proprie argomentazioni, l'appellante ha provveduto	
	a indicare, alle pagg. 41 e ss dell'atto di gravame, con riferimento	
	ai periodi di assenza considerati in sentenza:	
	-i certificati in cui si darebbe atto della sottoposizione del sig.	
	OMISSIS, al momento del rilascio, a nutrizione enterale chetogena;	
	-le ricevute fiscali di inserimento del sondino naso gastrico ovvero i	
	referti delle visite specialistiche che avrebbero dato atto della	
	presenza del sondino naso gastrico (documentazione, quest'ultima,	
	contenuta nel fascicolo penale).	
	Tali periodi di assenza dovrebbero, dunque, essere scomputati ai	
	fini del calcolo dell'eventuale danno patrimoniale a carico del sig.	
	OMISSIS, la cui sottoposizione a N.E.C. sarebbe, inoltre, attestata	
	dal riepilogo del G.U.S. (Gestione Ufficio Sanitario), contenente la	
	storia clinica del paziente alla voce "diagnosi".	
	Infine, l'appellante ha rappresentato, in relazione a specifici periodi	
	e giorni considerati, gli asseriti errori di calcolo (sovrapposizione dei	
	7 giorni di cui al certificato del 2 maggio 2011 con i 20 gg recati dal	
	certificato del 5 maggio 2011) ovvero la legittimità dell'assenza	
	anche per la presenza di verbali redatti a seguito di accertamenti	
	specialistici (verbali CMO del 6 dicembre 2011, 6 maggio 2014 e 18	
	luglio 2014) ovvero ancora la mancanza di certificati e referti	
	indicanti i giorni considerati (certificato del 20 giugno 2014).	
	Si è in ogni caso lamentato del carattere sommario della	
	quantificazione operata, in ragione della dedotta impossibilità di	
	21	

	SENT. 185/2024	
	conoscere il metodo di calcolo utilizzato, sottolineando comunque	
	la decurtazione stipendiale avvenuta nel 2012, rispetto alla quale	
	non sarebbe possibile sapere se sia stata valutata o meno.	
	Ha conseguentemente concluso per l'eccessività della	
	quantificazione che andrebbe, in ogni caso, rivista alla luce dei rilievi	
	sopra formulati;	
	<u>5° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI HA RITENUTO SUSSISTENTE UN DANNO</u>	
	<u>ERARIALE NON PATRIMONIALE DA ASSENTEISMO, AVENTE</u>	
	<u>LA CONNOTAZIONE DI DANNO ALL'IMMAGINE.</u>	
	<u>ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALL'IMMAGINE.</u>	
	<u>ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE DELL'ART.55-QUINQUIES DEL D.LGS. N.</u>	
	<u>165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI</u>	
	<u>ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. 174/2016. ERRATA E/O OMESSA</u>	
	<u>VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E DEI</u>	
	<u>DOCUMENTI PRESENTI IN ATTI.</u>	
	L'appellante ha contestato la correttezza della sentenza gravata in	
	punto di ritenuta sussistenza e quantificazione del danno non	
	patrimoniale da assenteismo.	
	A tal riguardo, ha ribadito l'assenza del presupposto della	
	<i>"certificazione medica falsa o falsamente attestante una malattia"</i>	
	richiesto dall'art. 55-quinquies d.lgs 165/2001, dal quale solo	
	potrebbe sorgere l'obbligo di risarcire un eventuale danno	
	all'immagine.	
	22	

	SENT. 185/2024	
	Ha aggiunto che la mancata dimostrazione e prova, da parte della Procura, del presupposto costitutivo del danno all'immagine, si	
	ripercuoterebbe anche sulla relativa quantificazione.	
	E invero, secondo l'impostazione difensiva, il primo giudice, ai fini	
	della predetta quantificazione, avrebbe fatto riferimento a	
	parametri asseritamente insussistenti nella fattispecie all'esame,	
	quali l'illiceità e inappropriatezza delle condotte poste in essere	
	dall'Ispettore, nonché la loro ripetitività.	
	Mancherebbe, altresì, l'elemento specifico del <i>clamor fori</i> , in quanto	
	la vicenda in esame non avrebbe avuto alcuna risonanza mediatica	
	e non sarebbe stata oggetto di particolare diffusione tra i colleghi,	
	al contrario di quanto riportato nella sentenza appellata.	
	Peraltro, la sentenza gravata non avrebbe minimamente	
	considerato aspetti quali:	
	-il permanere del vincolo fiduciario tra il dipendente e	
	l'Amministrazione, che non avrebbe avviato nei suoi confronti alcun	
	procedimento disciplinare;	
	-l'ottimo stato di servizio riportato dal sig. OMISSIS, il quale, nella	
	sua carriera ultratrentennale, sarebbe stato impiegato in numerosi	
	incarichi di prestigio e avrebbe portato sempre lustro alla Polizia di	
	Stato, in Italia e all'estero;	
	-il giudizio complessivo di "OTTIMO" riportato, da oltre venti anni,	
	in sede di rapporto informativo.	
	In ogni caso, anche ad ammettere per ipotesi la sussistenza del	
	danno all'immagine, la quantificazione operata in concreto	
	23	

	SENT. 185/2024	
	risulterebbe errata ed eccessiva, per assenza del <i>clamor fori</i> interno	
	alla stessa Amministrazione d'appartenenza;	
	<u>6° MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI HA RITENUTO NON SUSSISTENTI I</u>	
	<u>PRESUPPOSTI PER DISPORRE LA SOSPENSIONE DEL</u>	
	<u>GIUDIZIO CONTABILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL</u>	
	<u>GIUDIZIO PENALE.</u>	
	<u>ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE DELL'ART. 106, CO. 1, DEL D.LGS. 174/2016.</u>	
	L'appellante si è lamentato dell'erroneità della sentenza gravata	
	nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio	
	contabile in attesa della definizione di quello penale, vertente sugli	
	stessi fatti.	
	Sul punto, ha sostenuto che, in base al quadro già emerso e a	
	quanto potrebbe emergere dal dibattimento penale (esame dei	
	testimoni richiesti dal P.M. penale, che avrebbero confermato	
	circostanze favorevoli all'imputato; esame dei testi della difesa e	
	dello stesso imputato), risulterebbe necessaria e opportuna la	
	sospensione del presente giudizio, atteso che la previa definizione	
	della vicenda penale costituirebbe, per il suo carattere pregiudiziale,	
	il necessario antecedente dal quale dipenderebbe la decisione della	
	presente causa contabile.	
	In conclusione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello	
	e riforma della decisione gravata:	
	-in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione	
	24	

	SENT. 185/2024	
	dell'azione di responsabilità erariale;	
	-nel merito, in via principale, di rigettare la domanda di condanna	
	avanzata dalla Procura regionale, per assoluta infondatezza della	
	stessa;	
	-nel merito, in via subordinata, di disporre un'equa riduzione del	
	danno, patrimoniale e non, da addebitare all'Ispettore OMISSIS;	
	-in via ulteriormente subordinata, di disporre la sospensione del	
	presente giudizio fino alla definizione con sentenza passata in	
	giudicato del giudizio penale, per motivi di pregiudizialità-	
	dipendenza o comunque di opportunità;	
	-in via istruttoria, di disporre e procedere all'interrogatorio non	
	formale dell'Ispettore OMISSIS ai sensi dell'art. 94, comma 3, del	
	d.lgs. 174/2016.	
	Con vittoria di spese e competenze professionali del presente	
	giudizio.	
	3. Con memoria difensiva pervenuta in data 8 marzo 2024, il sig.	
	OMISSIS, con il patrocinio dell'Avv. Renna, ha evidenziato che:	
	-il parallelo processo penale è da ultimo sfociato nella sentenza n.	
	OMISSIS del OMISSIS (contestualmente depositata), con la quale	
	il Tribunale di Grosseto ha dichiarato di non doversi procedere nei	
	confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta	
	prescrizione;	
	-nell'ambito dello stesso processo, in data 27 giugno 2023, si è	
	svolto l'interrogatorio dell'imputato OMISSIS, che avrebbe	
	ulteriormente suffragato la tesi difensiva circa l'assenza dei	
	25	

	SENT. 185/2024	
	presupposti, oggettivi e soggettivi, della contesta responsabilità erariale;	
	-in data 6 novembre 2023, è stato stipulato il contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, con il quale l’Ispettore OMISSIS è stato assegnato alla Questura di Grosseto con profilo di funzionario amministrativo, con la conseguenza che risulterebbe definitivamente accertata l’inidoneità al servizio nella Polizia di Stato per quelle stesse infermità (ipertensione, obesità grave e apnee notturne), oggetto dei certificati censurati dalla Procura erariale.	
	L’appellante ha, dunque, provveduto a sintetiche puntualizzazioni in diritto, rinviando a quanto già dedotto nell’atto di gravame e insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.	
	4. Con atto pervenuto in data 11 marzo 2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie, articolate conclusioni.	
	Nello specifico, ha in primo luogo sostenuto la tempestività dell’azione erariale, in quanto dagli atti del giudizio risulterebbe non solo il compimento, da parte del sig. OMISSIS, di condotte dolose finalizzare a ottenere le false attestazioni di malattia (condotte in sé «occultanti» il reale stato di salute e l’idoneità al lavoro), ma anche l’adozione di una serie di accorgimenti volti a evitare il disvelamento delle suddette condotte fraudolente (ovvero l’induzione in errore, mediante false dichiarazioni, del proprio medico di base; l’evitare a lungo di sottoporsi alla visita del competente medico provinciale della Polizia di Stato, che conosceva	
	26	

bene la sua situazione, per rivolgersi invece all'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, al fine di contare su rapporti di cordialità, se non proprio di amicizia, con uno dei medici, inducendo quest'ultimo in errore sulle sue reali condizioni di salute) oltre che dei conseguenti danni al Ministero dell'Interno.

In tale contesto, l'Amministrazione avrebbe acquisito sufficiente certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo in un momento non anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale, depositata il OMISSIS. Ciò anche perché la sussistenza dell'illecito qui in rilievo richiederebbe una sicura qualificazione «dolosa» della condotta, che avrebbe potuto emergere più nettamente dal processo penale.

Con riferimento al merito delle contestazioni, la Procura generale ha innanzitutto sottolineato la possibilità per il giudice contabile di valutare autonomamente il materiale probatorio versato in atti, nonché l'assenza di limiti all'utilizzazione e alla valutazione delle prove provenienti da altri processi, anche riguardo all'efficacia probatoria delle sentenze penali di condanna e a quelle che (come nel caso di specie) dichiarano la prescrizione, senza assoluzione dell'imputato.

Ha, dunque, rimarcato che i mezzi di prova su cui la Corte toscana ha formato il proprio convincimento fornirebbero univoci elementi circa l'assenteismo fraudolento realizzato dall'appellante e la falsità ideologica dei certificati utilizzati per giustificare l'assenza dal servizio, con conseguenti danni patrimoniali e all'immagine alla

	SENT. 185/2024	
	P.A., erogatrice dei ratei di stipendio indebitamente percepiti (così,	
	in particolare, l’informativa del 10 novembre 2016 dei Carabinieri	
	della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della	
	Repubblica di Grosseto e la Consulenza Tecnica della Procura di	
	Grosseto, redatta dal dott. Marruzzo).	
	Nello specifico, sulla base dei già menzionati mezzi di prova, le	
	patologie sofferte dall’Ispettore OMISSIS (obesità e ipertensione)	
	lo avrebbero reso inidoneo al servizio per periodi temporali ben	
	inferiori a quelli concessigli nel periodo considerato, con indebita	
	corresponsione della retribuzione.	
	Ciò troverebbe conferma nel fatto che il Tribunale penale di	
	Grosseto, nella sentenza del OMISSIS (divenuta irrevocabile il	
	OMISSIS) con la quale ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti,	
	non ha potuto assolvere nel merito l’appellante, non emergendo –	
	in modo inconfutabile - l’assenza di responsabilità del medesimo.	
	Quanto sopra esposto farebbe emergere l’infondatezza delle	
	censure dell’appellante anche in ordine all’eccepita insussistenza di	
	condotte di natura dolosa.	
	Sul punto, l’Organo requirente ha rimarcato che, in base alle	
	risultanze probatorie, gli artifici posti in essere dall’appellante per	
	far rilevare dai medici, che lo visitavano, il manifestarsi di certe	
	patologie, sarebbero stati preordinati a evitare l’assegnazione a	
	uffici o servizi non graditi.	
	Allo stesso modo, dalla Tabella contenuta nella richiamata	
	informativa dei Carabinieri di Grosseto del 10-11-2016 (riportante	
	28	

	SENT. 185/2024	
	in ordine cronologico i vari referti medici con i giorni di malattia	
	fruiti dall'Ispettore OMISSIS, le variazioni di servizio che lo hanno	
	riguardato e le visite effettuate sia presso la Commissione Medico	
	Ospedaliera -C.M.O.- di Roma, sia presso altre strutture sanitarie	
	locali e fuori della Regione di residenza) emergerebbe l'anomala	
	tempistica del manifestarsi dei suoi problemi di salute.	
	Quanto al motivo d'appello concernente l'insussistenza ed erronea	
	quantificazione del danno patrimoniale da assenteismo, la Procura	
	generale, nel richiamare i limiti dell'efficacia probatoria privilegiata	
	che assiste i certificati medici (non investente né il contenuto	
	sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi né le	
	diagnosi e i giudizi valutativi ivi contenuti), ha affermato che, nel	
	corso dell'istruttoria del giudizio di responsabilità amministrativa,	
	sarebbe stata fornita la dimostrazione dell'erronea formazione dei	
	suddetti certificati, determinata dall'azione fraudolenta	
	dell'appellante attraverso comportamenti ingannevoli rivelatisi	
	idonei ad alterare le risultanze delle valutazioni dei medici, sia con	
	riguardo alla rilevazione dell'ipertensione arteriosa, sia riguardo	
	all'uso del sondino naso-gastrico, ai fini della terapia N.E.C..	
	Tanto più in considerazione del fatto che, rispetto ai certificati	
	indicati nell'atto di gravame, solo in due casi (referto della visita	
	cardiologica del 20 marzo 2014 e verbale della CMO del 6 maggio	
	2014) sarebbe possibile evincere l'inserimento del sondino al	
	momento della visita, emergendo negli altri casi solo meri indizi di	
	tale inserimento.	
	29	

	SENT. 185/2024	
	Sul punto, la Procura ha sostenuto che, in base alle emergenze di	
	causa (CT Marruzzo), il sondino, se non poteva essere inserito	
	autonomamente, avrebbe però potuto essere rimosso agevolmente	
	dallo stesso appellante, dopo l'introduzione.	
	Egualemente corretta risulterebbe, alla stregua della giurisprudenza	
	all'uopo richiamata, la quantificazione degli emolumenti	
	indebitamente percepiti dall'appellante al netto delle ritenute IRPEF.	
	Allo stesso modo, la statuizione del primo giudice in ordine alla	
	sussistenza e quantificazione del danno all'immagine risulterebbe	
	corretta e conforme agli orientamenti della giurisprudenza circa la	
	possibilità di riconoscere il danno all'immagine pur in presenza di	
	diffusione della notizia dei fatti illeciti solo all'interno	
	dell'Amministrazione.	
	Nel caso di specie, la prova di tale diffusione sarebbe data non	
	soltanto dai lunghissimi periodi di malattia di cui ha indebitamente	
	fruito l'Ispettore OMISSIS tra il 2011 e il 2015 (come tali non in	
	grado di sfuggire ai colleghi della Questura di Grosseto), ma anche	
	dal compendioso carteggio tra la Questura e il Ministero dell'Interno	
	sul caso.	
	Infine, la Procura generale ha affermato l'infondatezza, alla stregua	
	della giurisprudenza contabile all'uopo richiamata, della richiesta di	
	sospensione del presente processo, rimarcando che in ogni caso si	
	tratterebbe di questione non più rilevante, alla luce della	
	sopraggiunta sentenza del Tribunale di Grosseto.	
	Nel contempo, la richiesta di esercizio del potere riduttivo	
	30	

	SENT. 185/2024	
	dell’addebito risulterebbe inammissibile, alla luce della gravità e	
	connotazione dolosa delle condotte addebitate.	
	In conclusione, la Procura generale, nell’opporsi alla richiesta	
	istruttoria di interrogatorio non formale del sig. OMISSIS,	
	ritenendolo irrilevante a fronte del materiale probatorio già in atti,	
	ha chiesto il rigetto del gravame, con la conseguente condanna	
	dell’appellante alle spese di giudizio.	
	5. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, l’Avv. Nicola Sabbini,	
	su delega dell’Avv. Mauro Renna, per l’appellante OMISSIS, ha	
	ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento	
	dell’appello, concludendo come in atti.	
	Il P.M. contabile ha insistito, con articolate argomentazioni, per il	
	rigetto del gravame.	
	Il giudizio è passato, quindi, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle	
	questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279	
	c.p.c., attualmente disciplinato dall’art. 101, comma 2, c.g.c., con	
	conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito,	
	delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto,	
	fermo restando che l’ordine di trattazione delle questioni preliminari	
	e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice,	
	secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e	
	ragionevolezza (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.	
	31	

	SENT. 185/2024	
	322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione	
	e della Corte costituzionale ivi richiamata; id., Sez. II App., n.	
	361/2023).	
	2. Ciò premesso, il presente appello va parzialmente accolto,	
	risultando fondato, nei termini sottoesposti, il solo motivo di	
	gravame relativo alla quantificazione del danno patrimoniale	
	diretto.	
	2.a) Nello specifico, risulta sicuramente non accoglibile e comunque	
	infondato il motivo n. 6 , oggetto di disamina prioritaria, in quanto	
	attinente a questione pregiudiziale; motivo finalizzato a censurare	
	la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i	
	presupposti per disporre la sospensione del giudizio in attesa della	
	definizione del parallelo giudizio penale, avente a oggetto gli stessi	
	fatti qui in rilievo.	
	Nello specifico, il sig. OMISSIS ha sostenuto che, in base al quadro	
	già emerso e a quanto potrebbe emergere dal dibattimento penale	
	(esame dei testimoni richiesti dal P.M. penale, ma che avrebbero	
	confermato circostanze favorevoli all'imputato; esame dei testi	
	della difesa e dello stesso imputato), risulterebbe necessaria e	
	opportuna la sospensione del presente giudizio, atteso che la previa	
	definizione della vicenda penale costituirebbe, per il suo carattere	
	pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenderebbe la	
	decisione del presente giudizio contabile.	
	Nondimeno, come anticipato, il motivo non merita accoglimento.	
	Sul punto, va innanzitutto rimarcato che la questione può ritenersi	
	32	

	SENT. 185/2024	
	superata dal fatto che la vicenda penale è da ultimo sfociata nella	
	già richiamata sentenza n. OMISSIS di prescrizione dei reati ascritti	
	al sig. OMISSIS, adottata dal Tribunale di Grosseto in data OMISSIS	
	e divenuta irrevocabile il OMISSIS.	
	In ogni caso, la posizione della Sezione territoriale risulta(va) in	
	linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, del tutto	
	pacifico nell'evidenziare l'autonomia e separatezza che connotano i	
	rapporti tra il giudizio per danno erariale e quelli incardinati presso	
	altri plessi giurisdizionali, attesa la diversità dei relativi presupposti	
	e finalità, con la connessa impossibilità di configurare quel nesso di	
	pregiudizialità in senso stretto ovvero tecnico-giuridico,	
	indispensabile, ai sensi dell'art. 106 c.g.c. (e dell'omologo art. 295	
	c.p.c), ai fini della sospensione (in termini, tra le altre, Corte conti,	
	Sez. riunite, ord. n. 22/2022, con la giurisprudenza, anche della	
	Cassazione, ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 242/2023, n.	
	160/2022 e n. 216/2022).	
	Nello specifico, è stato condivisibilmente osservato che il necessario	
	rapporto di pregiudizialità logica e giuridica sussiste solo	
	allorquando la previa definizione di una controversia costituisca	
	l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui	
	accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini,	
	Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012, id., ord. n. 1/2017; id.,	
	ord. n. 13/2019).	
	A tal fine, è richiesto un vincolo di stretta ed effettiva	
	conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi,	
	33	

coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non basta un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, imponendosi, per contro, un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (in termini, Cass. civ., Sez. I, n. 4343/2022).

Con specifico riferimento al giudizio penale, le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiaramente affermato che *<<... la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello innanzi alla Corte dei conti. Pacifica è infatti, nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016). Come più volte stigmatizzato dal Giudice della Giurisdizione, "in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale" (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013). Ne consegue che, rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere,*

una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 28/2015). Proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta quindi ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale >> (Corte conti, Sezioni riunite, ord. n.16/2021).

Infatti, "la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti" (Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 1 del 2017; id, ex plurimis, Sezioni riunite, ord. n. 2 del 2020, ord. n. 9 del 2018 e ord. n. 12 del 2018).

In definitiva, venuta meno la pregiudiziale penale di cui all'art. 3 c.p.p., "...è da escludersi l'esistenza di un ordinario rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, in ragione dell'autonoma valutabilità da parte della

	SENT. 185/2024	
	<i>Corte dei conti del materiale probatorio raccolto nel procedimento</i>	
	<i>penale, nonché delle differenti regole di giudizio operanti nelle due</i>	
	<i>diverse sedi processuali” (Corte conti, Sezioni riunite, ord.</i>	
	<i>n.16/2021).</i>	
	La sospensione del giudizio, d'altronde, rappresenta una vicenda	
	processuale “anomala” e, come tale, deve essere contenuta negli	
	stretti limiti indicati dalla legge, in aderenza al principio di	
	ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost. e	
	richiamato dall’art. 4 c.g.c.	
	Tale ultima considerazione preclude, con ogni evidenza, la	
	configurabilità/ammissibilità anche di un potere di sospensione	
	“facoltativa”, giustificata, cioè, da ragioni di mera opportunità.	
	Nello specifico, è stato sottolineato, anche di recente, che, alla luce	
	del chiaro dettato del combinato disposto degli artt. 106 e 119	
	c.g.c., <i>“non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile,</i>	
	<i>facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di</i>	
	<i>fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti,</i>	
	<i>una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti</i>	
	<i>del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato codice di</i>	
	<i>rito, art. 42 - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio</i>	
	<i>di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24</i>	
	<i>Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve</i>	
	<i>assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art.</i>	
	<i>111 Cost.” (Cass., VI, n. 30738/2018; Cass., Sez. VI, n.</i>	
	<i>16188/2012; Cass. SS.UU. n. 1670/2003)”, presupponendo la</i>	
	36	

	SENT. 185/2024	
	sospensione del giudizio, disciplinata dalle predette disposizioni,	
	<i>"...la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un</i>	
	<i>rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che</i>	
	<i>l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere</i>	
	<i>richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile"</i>	
	(così testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id.,	
	ord. n. 4/2021; id., ord. n. 3/2018).	
	Resta allora conferma l'infondatezza del presente motivo d'appello.	
	2.b) Deve ora essere scrutinato il motivo n. 1 , volto a censurare	
	la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione,	
	ritualmente proposta, di prescrizione dell'azione erariale.	
	Nello specifico, secondo l'appellante, il giudice di prime cure	
	avrebbe errato nell'ancorare il <i>dies a quo</i> alla data (15 giugno 2020)	
	di presentazione, da parte del P.M. penale, della richiesta di rinvio	
	a giudizio, non avvedendosi del fatto che, nel caso di specie:	
	-non ricorrerebbe una ipotesi di occultamento doloso del danno;	
	-l'Amministrazione asseritamente danneggiata sarebbe stata a	
	conoscenza dei fatti, nei loro elementi fondamentali, alla data (i)	
	del 17 ottobre 2014 (epoca della nota con cui la Questura di	
	Grosseto ha informato il Ministero dell'Interno dell'avvenuta	
	acquisizione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del	
	procedimento penale RGNR OMISSIS e all'interno del fascicolo	
	personale dell'Ispettore OMISSIS, di documentazione, sanitaria e	
	non, relativa ai congedi straordinari e ordinari, dall'anno 2011 al	
	2014), ovvero, al più tardi, alla data (ii) del 21 agosto 2015 (data	
	37	

	SENT. 185/2024	
	della seconda informativa con la quale l'allora Questore di Grosseto	
	ha informato il Ministero dell'Interno dell'attività delegata di	
	perquisizione e sequestro compiuta dal personale della Squadra	
	Mobile e della Guardia di Finanza nei confronti dell'Ispettore	
	OMISSIS, ufficialmente inserito nel registro degli indagati per il	
	reato di truffa aggravata e continuata in danno dello Stato) ovvero,	
	infine, alla data (iii) del 2 settembre 2015 (data in cui la Questura	
	di Grosseto ha trasmesso alla Procura della Repubblica, in	
	esecuzione di specifica richiesta della stessa, i "cedolini stipendio"	
	dell'Ispettore OMISSIS, relativi al periodo intercorrente tra gennaio	
	2011 e agosto 2015);	
	-nessun elemento nuovo a completamento della fattispecie dannosa	
	sarebbe riscontrabile nella richiesta di rinvio a giudizio del 15 giugno	
	2020.	
	Nondimeno, il motivo risulta infondato e va, come tale, rigettato.	
	A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, in materia	
	di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.1,	
	comma 2, legge 20/94 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno	
	si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato	
	il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,	
	dalla data della sua scoperta.	
	La costante giurisprudenza di questa Corte, interpretando il	
	richiamato art.1, comma 2 in correlazione alla regola generale posta	
	dall'art. 2935 c.c. (<i>"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno</i>	
	<i>in cui il diritto può essere fatto valere"</i>), si è espressa nel senso che,	
	38	

ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre (anche) un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione (così, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 240/2019 e n. 143/2020; id., Sez. III App., n. 203/2019).

In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il *dies a quo* della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 132/2019; id, Sez. III App., n. 20/2020).

Nondimeno, la regola della "conoscibilità obiettiva" è derogata in favore di quella della "scoperta" e, dunque, della conoscenza effettiva, nelle ipotesi di occultamento doloso del danno.

Il predetto occultamento è stato ritenuto *in re ipsa* nelle ipotesi di danno scaturente da vicende di rilievo (anche) penale, specie se connotate, come nel caso di specie, da modalità truffaldine e ingannatrici di perpetrazione dell'illecito (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 63/2023, n. 1/2022 e n. 14/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).

In presenza delle menzionate vicende, infatti, l'esordio del termine quinquennale di prescrizione coincide con il momento della scoperta

	SENT. 185/2024	
	dell'illecito e dunque, per costante giurisprudenza contabile, con il	
	rinvio a giudizio (così, tra le tante, Corte conti, Sez. III App., n.	
	143/09; id., Sez. I App., n. 317/08; id., Sez. II App., n. 296/07) o,	
	al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di	
	esercizio dell'azione penale (Corte conti, Sez. II App., n. 189/2018	
	e n. 571/2016; id., Sez. III App., n. 213/2017 e n. 10/2002; id.,	
	Sez. I App., n. 56/2007).	
	Tutto ciò in quanto l'illecito diviene conoscibile, in tutti i suoi	
	connotati essenziali, solo nel momento in cui, con la precisazione	
	delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione	
	giuridica, atta a identificarla come produttiva di danno erariale,	
	essendo ravvisabile, prima di questo momento, un obiettivo	
	impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della	
	prescrizione (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. II App.,	
	n. 14/2022).	
	L'applicazione dei predetti principi alla fattispecie all'esame	
	conduce, in armonia con quanto correttamente fatto dal primo	
	giudice, al rigetto dell'eccezione di prescrizione.	
	E invero, tenuto conto della data di esordio del termine	
	quinquennale di prescrizione dell'azione erariale (15 giugno 2020,	
	data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio) l'atto di	
	costituzione in mora del 11 novembre 2020, notificato il 13	
	novembre 2020, e il successivo invito a dedurre (notificato in data	
	11 marzo 2021) hanno tempestivamente interrotto il predetto	
	termine prescrizionale.	
	40	

	SENT. 185/2024	
	Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dal richiamo, per	
	contro operato dall'appellante, agli atti, sopra menzionati, del 17	
	ottobre 2014, 21 agosto 2015 e 2 settembre 2015.	
	E invero, come correttamente rimarcato dal primo giudice, dai	
	menzionati atti può evincersi semplicemente la consapevolezza, da	
	parte dell'Amministrazione dell'Interno, di un procedimento penale	
	a carico del sig. OMISSIS, ma non certo quella compiuta conoscenza	
	degli elementi essenziali dell'illecito erariale, con i peculiari e	
	specifici caratteri dello stesso, necessaria a integrare la relativa	
	"scoperta" del danno.	
	Resta allora confermato che, solo con la precisazione delle	
	imputazioni penali operata in sede di emissione e deposito della	
	richiesta di rinvio a giudizio, la fattispecie ha ricevuto e assunto	
	quella concreta qualificazione giuridica atta ad identificarla come	
	produttiva di danno erariale.	
	In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo	
	di gravame va rigettato.	
	2.c) A questo punto, il Collegio ritiene di disattendere la richiesta	
	istruttoria dell'appellante OMISSIS di disporre e procedere al	
	proprio interrogatorio non formale ai sensi dell'art. 94, comma 3,	
	del d.lgs. 174/2016, trattandosi di mezzo istruttorio superfluo a	
	fronte dell'ampio ed esaustivo materiale probatorio già presente	
	agli atti di causa.	
	2.d) Risulta ora possibile procedere all'esame dei motivi d'appello	
	nn. 2 e 3 , volti a censurare, con articolate argomentazioni, come	
	41	

	SENT. 185/2024	
	sopra diffusamente riportate, la sussistenza delle contestate	
	condotte illecite (fruizione indebita di periodi di assenza dal lavoro	
	per malattia, con conseguente, indebita percezione del relativo	
	trattamento stipendiale, a seguito di induzione in errore dei medici	
	visitatori/certificatori in ordine alle proprie condizioni di salute) e	
	dell'addebitato elemento psicologico (dolo).	
	I motivi non rivestono pregio.	
	Sul punto, il Collegio è dell'avviso che gli atti contenuti nel fascicolo	
	di causa, a iniziare da quelli rivenienti dal parallelo procedimento	
	penale, depongano univocamente per la sussistenza delle predette	
	condotte.	
	A tal riguardo giova osservare che, per consolidata giurisprudenza	
	di questa Corte, <i>"il giudice contabile può pacificamente attingere da</i>	
	<i>varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento</i>	
	<i>ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.) e, dunque, ai fini</i>	
	<i>dell'assunzione della decisione di propria competenza.</i>	
	<i>Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la</i>	
	<i>complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con</i>	
	<i>libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.</i>	
	<i>Con particolare riferimento al materiale derivante da un giudizio</i>	
	<i>diverso da quello per danno erariale, esso ben può essere</i>	
	<i>esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto</i>	
	<i>(unitamente a tutta la restante documentazione) a base</i>	
	<i>dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del</i>	
	<i>diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza</i>	
	42	

dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudicante, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili (...).

La Corte dei conti può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (...)"
(così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023; id., n. 63/2023).

Nel giudizio per danno erariale, dunque, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio tra le parti, atti formati in ambito penale, anche se in quella sede non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale (Corte conti, Sez. II App., n. 38/2014).

Nel medesimo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, risultano ammissibili anche le prove c.d. atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (ad es., gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – il Giudicante

	SENT. 185/2024	
	può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116	
	c.p.c., purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione	
	(Corte conti, Sez. II App., n. 647/2017, n. 159/2020 e, più	
	recentemente, n. 75/2023, par. 12.1; Cass., n. 626/2016 e n.	
	840/2015).	
	In ogni caso, il giudizio di responsabilità amministrativa, a	
	differenza di quello penale governato dalla necessità della prova	
	"oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.) e in conformità alla	
	natura essenzialmente "risarcitoria" della predetta responsabilità	
	amministrativa, soggiace alla regola della preponderanza	
	dell'evidenza o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.;	
	oggi artt. 94 e 95 c.g.c.), per cui il giudice contabile può ben	
	formare il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del	
	convenuto sulla base degli elementi disponibili, in relazione al caso	
	concreto e del fatto che gli stessi possono ritenersi attendibili in	
	presenza di elementi che ne consentono la loro verifica e conferma	
	(in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 231/2021, con	
	la giurisprudenza ivi richiamata).	
	Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta	
	applicazione dei predetti principi, fondando le proprie statuizioni sui	
	plurimi atti d'indagine penale, quali richiamati e compendati nella	
	dettagliata informativa del 10 novembre 2016, predisposta dai	
	Carabinieri, Sezione Polizia Giudiziaria, in favore della Procura della	
	Repubblica di Grosseto, a seguito di attività investigativa di varia	
	natura.	
	44	

E invero, tali atti, pur autonomamente (ri)valutati in questa sede,

corroborano, in maniera del tutto congrua e adeguata, le

conclusioni cui è giunta la Sezione territoriale, in ordine:

a) alla tempistica "anomala" della fruizione dei contestati periodi di

assenza dal servizio per malattia da parte del sig. OMISSIS, il quale,

benché iperteso e obeso da anni, non aveva usufruito di particolari

e significativi periodi di aspettativa o congedo per tali patologie,

prima del trasferimento (a lui non gradito e avvenuto nel gennaio

2011) dall'Ufficio Verbalì a quello Servizi presso la Sezione di Polizia

stradale di Grosseto, successivamente al quale sono, per contro,

iniziate le ripetute assenze per le infermità in questione (verbali di

sommari informazioni testimoniali - SIT, rese dai colleghi di lavoro

del sig. OMISSIS, ovvero dai sigg.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS,

nonché dal dirigente della Polizia stradale OMISSIS e da quello

dell'infermeria della Questura di Grosseto, OMISSIS; pagg. 17-20,

66 e 112 della predetta informativa);

b) al fatto che le infermità diagnosticate al sig. OMISSIS

(ipertensione e obesità), se trattate adeguatamente, in linea

generale non risultano ostative all'attività lavorativa (dichiarazioni

rese a SIT in data 22 aprile 2005 dal dott. OMISSIS, medico di base

dell'appellante -pagg. 11 e ss dell'informativa; dichiarazioni rese a

SIT in data 13 agosto 2015 dal dott. OMISSIS – pagg. 20 e ss

dell'informativa).

Tale ultimo dato, come ben osservato dal primo giudice, trova

puntuale riscontro nella CT in data 4 luglio 2016 (depositata il

giorno 8 luglio 2016) del consulente del P.M. penale, dott. Marruzzo, le cui valutazioni e conclusioni sul punto risultano sicuramente condivisibili, in quanto rese all'esito del puntuale esame di tutta la documentazione, anche sanitaria (certificati medici e cartelle cliniche relative ai ricoveri), contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari (e di quella ulteriore acquisita per il tramite della Polizia giudiziaria), nonché sulla base di considerazioni congrue e coerenti, proprie della scienza medica.

Nello specifico, la predetta C.T. ha chiaramente escluso che le condizioni di salute del sig. OMISSIS fossero, in occasione della stragrande maggioranza dei lunghi periodi malattia fruiti, tali da integrare uno stato patologico con autentica inidoneità al servizio, concludendo testualmente nel senso che *"In occasione delle lunghissime fasi di malattia/convalescenza fruita da OMISSIS non era in essere – salvo brevi periodi, di difficile determinazione, ma certamente non eccedenti, nella più accoglitiva delle prospettazioni, la durata di qualche mese – una condizione di malattia con inidoneità al servizio"*;

c) al profilo, anch'esso anomalo, del riacquisto dell'idoneità, nonostante l'assenza di sostanziali variazioni del quadro patologico, in occasione/prossimità del trasferimento a servizi graditi ovvero della partecipazione a eventi, come la parata in divisa del cd Columbus day, salvo poi lamentare nuovamente gli stessi problemi di salute in occasione dell'assegnazione ad altri compiti non graditi, come, ad es., quelli presso i centri di identificazione (conclusioni del

CT del P.M. penale, dott. Marruzzo, alla cui stregua *"Nei periodi in cui lo stesso è rientrato dal servizio -in particolare sia per partecipare al Columbus Day che per prestare servizio presso la Prefettura di Grosseto.-non vi è stata una significativa modificazione migliorativa della sua condizione clinica"*; SIT rese dai dirigenti della Questura di Grosseto OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nonché dall'addetta all'Ufficio servizi, OMISSIS, concordanti sulla notoria volontà del OMISSIS di evitare, mettendosi in malattia, la concreta assegnazione a servizi a lui non graditi, come quelli presso i centri di identificazione o accoglienza, ovvero sul fatto che il OMISSIS fosse l'unico ispettore della Questura di Grosseto a non aver svolto tale tipo di servizi ovvero ancora sul fatto che il OMISSIS avesse concretamente evitato, per ragioni di malattia, assegnazioni presso i centri di accoglienza, benché programmate da tempo; pagg.62 e ss, pagg. 69 e ss, pagg. 74 e ss, pag. 78 dell'informativa dei Carabinieri del 10 novembre 2016);

d) al fatto di avere il sig. OMISSIS fraudolentemente indotto in errore i diversi medici che hanno rilasciato i certificati giustificanti la fruizione dei contestati periodi di malattia, circa le proprie condizioni di salute, dichiarando di seguire cure farmacologiche e terapeutiche contro l'ipertensione e contro l'obesità, in realtà sospese e/o non seguite al momento della visita.

Nello specifico, per quanto concerne l'ipertensione arteriosa, l'appellante, benché avesse sospeso la relativa cura farmacologica sin dalla fine del 2011 (pagg. 47 e ss della CT Marruzzo, richiamante

	SENT. 185/2024	
	le dichiarazioni rese dallo stesso OMISSIS al momento	
	dell'accettazione presso il centro auxologico in data 17 aprile 2014	
	e a quello delle dimissioni in data 24 gennaio 2015, nonché le	
	dichiarazioni rese dal medico curante OMISSIS in data 23 aprile	
	2015, con relativa scheda clinica, connotata dall'assoluta scarsità di	
	prescrizione di farmaci antipertensivi), ha continuato a dichiarare,	
	in sede di anamnesi, la predetta assunzione in occasione delle	
	attestazioni d'inidoneità al servizio per tale causa morbigena,	
	rilasciate nelle annualità dal 2011 al 2015.	
	Tutto ciò evidentemente sfruttando l'estrema difficoltà e/o	
	impossibilità per il medico visitatore e la stessa CMO di accertare la	
	circostanza della effettiva assunzione (afferмата dal paziente) di	
	farmaci contro l'ipertensione (su tale difficoltà e/o impossibilità,	
	vedasi, tra le altre, le dichiarazioni della dott.ssa OMISSIS	
	dell'Ufficio sanitario della Questura di Roma, quelle della dott.ssa	
	OMISSIS, del dott. OMISSIS, del dott. OMISSIS e del dott. OMISSIS	
	della Commissione Medica Ospedaliera di Roma; pagg. 34, 39, 42,	
	44 e 48 dell'informativa dei Carabinieri) e fermo restando che	
	trattasi di patologia di per sé non in grado di determinare	
	temporanea inidoneità a servizio, se non associata a danni d'organo	
	o ad autentiche crisi ipertensive, in assenza dei quali è configurabile	
	una condizione diffusissima nel genere umano, nel caso di specie	
	presente anche antecedentemente alle attestazioni in esame, senza	
	riconoscimento di inidoneità al servizio (cfr. pagg. 47 e 48 della CT	
	Marruzzo).	
	48	

A tale ultimo riguardo, va rimarcato che, rispetto all'ipertensione sofferta dal sig. OMISSIS:

"- essa è, di per sé, condizione patologica di natura cronica, solo eccezionalmente alla base di condizioni di inidoneità, e, in tal caso, non per periodi così protratti,

-nel caso di specie, non si è mai concretato danno d'organo, con la sola eccezione di retinopatia di primo grado, pacificamente non integrante inidoneità al servizio,

-in occasione della fruizione di larga parte dei periodi di malattia il paziente non era sottoposto nemmeno a terapia medica antiipertensiva, circostanza che molto dice in ordine alla "severità" del quadro.

Si rammenta, al riguardo, quanto indicato dal medico curante, Dott. OMISSIS (...).

Va poi significato come non risulti essere intervenuto accertamento di crisi ipertensiva, o di stato di acuzie clinica correlabile ad ipertensione.

Al contrario, in occasione di plurimi accertamenti, vi è stata antitetica espressione" (così pagg. 51 e 52 della CT Marruzzo).

Allo stesso modo, per quanto concerne l'obesità, le conclusioni del primo giudice circa il dichiarato (da parte del sig. OMISSIS) ma in realtà omesso, effettivo inserimento del sondino gastrico in corrispondenza dei giorni di concessione di riposo giustificato, risultano adeguatamente supportate dalle emergenze del parallelo procedimento penale, oggetto di rivalutazione in questa sede.

Può richiamarsi al riguardo la circostanza, adeguatamente valorizzata dalla Sezione territoriale, che, in più occasioni, l'interessato si è presentato alla visita senza il sondino inserito e che la prescrizione di giorni di malattia per effettuare cicli di terapia di nutrizione enterale encherogena (N.E.C.) è stata rilasciata unicamente sulla base della dichiarata (dal sig. OMISSIS) programmazione dell'inserimento di tale sondino (vedasi pag. 46 e 47 della CT Marruzzo, richiamante i controlli del 27 agosto 2012 e 25 febbraio 2014; vedasi altresì le dichiarazioni rese a SIT in data 24 agosto 2015 dalla dott.ssa OMISSIS, in servizio presso l'Ufficio Sanitario della Questura di Roma e riportate alle pagg. 28 e 29 dell'informativa dei Carabinieri).

Aggiungasi che la dott.ssa OMISSIS, nelle SIT del 24 agosto 2015 (pag. 34 dell'informativa dei Carabinieri), ha dichiarato che, in occasione dei giorni di malattia concessi nel 2012 e nel 2013, il sig. OMISSIS gli ha riferito di seguire ancora la N.E.C., ma senza sondino ovvero utilizzando il cd "bibitone", mentre il Prof. OMISSIS (ovvero il medico che ha assistito l'appellante nella cura in questione, da lui inventata), nelle SIT del 16 dicembre 2015 (pag. 81 dell'informativa dei Carabinieri) ha esplicitamente affermato che *"il OMISSIS si è sempre sottoposto al trattamento NEC tramite il sondino naso gastrico. Non ricordo se il paziente mi ha mai riferito di trattamenti diversi da quelli che pratico io"*.

La stessa dott.ssa OMISSIS, in sede di SIT del 24 agosto 2015 (pagg. 31 e 32 dell'informativa dei Carabinieri), ha affermato: *"Mi*

sento di escludere che OMISSIS mi abbia detto di seguire la terapia proteica senza sondino e con soluzione da ingerire per bocca. Ripeto, come detto, che veniva quasi sempre con il sondino e che diceva di seguire la terapia del prof. OMISSIS. Peraltro, OMISSIS sconsigliava l'assunzione del bibitone per bocca dicendo che era imbevibile. Comunque, il OMISSIS faceva fare la terapia ai suoi pazienti solo con il sondino".

In ogni caso, secondo quanto dichiarato in sede di SIT dalla dott.ssa OMISSIS in data 24 agosto 2015 (pag. 29 dell'informativa dei Carabinieri del 10 novembre 2016), pur potendo l'inserimento del sondino avvenire autonomamente da parte del paziente, "è necessario comunque che il Prof. OMISSIS fornisca il motore a pompa che dosa, 24h su 24, la soluzione proteica. Per cui è impossibile provvedere da soli senza essere passati dal Prof. OMISSIS che qui rilascia la prescrizione e la pompa necessaria oltre che le ricevute fiscali del caso. Mi sembra per cui strano che un paziente del OMISSIS faccia tutto con lui tranne l'inserimento del sondino".

A sua volta, il prof. OMISSIS, nel confermare la possibilità di inserimento autonomo del sondino ad opera del paziente, ha dichiarato di non ricordare "...se il OMISSIS qualche volta l'abbia fatto" (SIT del 16 dicembre 2015, riportate alle pagg. 81 e 82 dell'informativa dei Carabinieri).

Altrettanto significativo si appalesa il fatto che, all'atto del ricovero presso il Centro Auxologico (17 aprile 2014), il sig. OMISSIS ha

dichiarato di aver seguito la NEC con sondino per un periodo (circa 8 mesi) ben inferiore a quello (400 gg) indicato nelle certificazioni censite dal CT Marruzzo (pag. 46 della relativa relazione peritale).

Infine, va sottolineato che, in relazione al profilo della dedotta incompatibilità della NEC con lo svolgimento dell'attività lavorativa, il CT Marruzzo, a pag. 51 della propria relazione, ha affermato che *"...Per quanto attiene alla presenza del sondino potrebbe discutersi sul punto, dal momento che il soggetto espletava sostanzialmente attività di carattere del tutto sedentario, ma si rammenta che la presenza del presidio medico è stata in essere per periodo del tutto parziale rispetto alla prolungatissima durata di astensione dall'attività lavorativa.*

L'obesità è notoriamente condizione cronica, che non può essere ritenuta, di per sé, produttiva, se non per rarissimi momenti, di autentico stato di acuta malattia".

A fronte di tanto, l'appellante ha introdotto argomentazioni in alcun modo idonee a scalfire la correttezza della statuizione di condanna adottata nei suoi confronti.

E invero, non può attribuirsi alcun rilievo alla tesi difensiva per cui la pretesa illiceità dell'assenza dal lavoro del dipendente non sarebbe mai stata acclarata né in sede penale né in sede disciplinare, riposando le contestazioni attoree (contenute nell'atto di citazione e recepite dal primo giudice) su meri atti d'indagine penale, non sottoposti al vaglio dibattimentale, non ancora iniziato al momento del relativo deposito.

	SENT. 185/2024	
	Sul punto, è sufficiente ribadire che:	
	-il giudice contabile può utilizzare, nel giudizio per danno erariale,	
	le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di	
	propria competenza, essendo legittimato ad acquisire e valutare	
	liberamente, nel contraddittorio tra le parti, atti formati in ambito	
	penale, anche se in quella sede non ancora sottoposti al vaglio	
	dibattimentale (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023);	
	-nel giudizio per danno erariale, risultano ammissibili anche le prove	
	c.d. atipiche, in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti	
	– il Giudicante può formare il proprio libero convincimento ex artt.	
	115 e 116 c.p.c., purché di tale utilizzazione fornisca adeguata	
	motivazione (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.	
	75/2023, par. 12.1).	
	Allo stesso modo, l’illiceità delle condotte contestate non è esclusa	
	dal richiamo, per contro operato dall’appellante, alla circostanza per	
	cui gli stati patologici qui in rilievo sarebbero stati attestati da	
	certificati medici (asseritamente) fidefacenti, la cui falsità non	
	sarebbe mai stata accertata e/o dimostrata.	
	Ciò in quanto, come correttamente rilevato in sentenza, la	
	certificazione sanitaria, proveniente dai pubblici ufficiali, al pari di	
	ogni altro atto pubblico, è assistita da pubblica fede privilegiata ex	
	art. 2700 c.c. (superabile solo con la querela di falso) unicamente	
	quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo	
	ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo e alle attività da	
	questi compiute o avvenute in sua presenza (Cass., n.	
	53	

	SENT. 185/2024	
	18868/2015).	
	Tale piena efficacia probatoria non investe, per contro, il contenuto	
	cd. intrinseco dell'atto (es. veridicità ed esattezza delle dichiarazioni	
	rese dalle parti), contestabile con tutti i mezzi di prova consentiti	
	dalla legge, né, in particolare, le manifestazioni di scienza o di	
	opinione eventualmente espressi, liberamente apprezzabili nel	
	giudizio di merito (Cass., n. 20214/2019 e n. 22903/2017, nonché,	
	per le certificazioni sanitarie, Cass. n. 27471/2017 e n.	
	25568/2011).	
	Nello specifico, quanto ai certificati medici rilasciati da pubblici	
	ufficiali (e alla diagnosi ivi riportata), è stato di recente ribadito che	
	essi "... <i>fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che</i>	
	<i>il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o</i>	
	<i>essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi</i>	
	<i>(...), essi costituiscono elementi di convincimento liberamente</i>	
	<i>valutabili dal giudice del merito"</i> (così, Cass., n. 8536/2023).	
	Allo stesso modo, " <i>la prognosi della guarigione, certificata dal</i>	
	<i>medico pubblico ufficiale, non rientra di certo tra i fatti avvenuti in</i>	
	<i>sua presenza, o da lui compiuti, come tale perciò non fidefaciente</i>	
	<i>nei sensi contemplati dall'art. 2700, comportando soltanto una</i>	
	<i>manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato</i>	
	<i>alla data dell'attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere</i>	
	<i>dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato, come non</i>	
	<i>di rado capita nella pratica), rapportata ad un momento successivo</i>	
	<i>e quindi futuro, perciò necessariamente al di fuori della contestuale</i>	
	54	

	SENT. 185/2024	
	<i>percezione, invece pure richiesta dalla norma. Ne deriva che anche</i>	
	<i>il giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto,</i>	
	<i>quindi ben liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice</i>	
	<i>adito” (così, Cass., n. 19089/2017).</i>	
	Nella fattispecie all’esame, gli elementi probatori sopra esposti	
	inducono il Collegio a ritenere sussistenti le condotte illecite	
	contestate, al di là delle certificazioni sanitarie formalmente	
	giustificanti la fruizione dei periodi di malattia, ma in realtà	
	determinate dall’azione ingannatoria dell’appellante.	
	Sul punto, va rimarcato che gli stessi medici autori delle	
	certificazioni hanno dichiarato di non potere escludere di essere	
	stati ingannati ovvero hanno affermato la sicura falsità di quanto	
	dichiarato dal paziente.	
	Nello specifico, la dott.ssa OMISSIS, in sede di SIT del 24 agosto	
	2015 (pag. 31 dell’informativa dei Carabinieri), rispondendo alla	
	domanda se fosse possibile ipotizzare una sua sottovalutazione o	
	superficialità nel visitare il paziente, ha testualmente affermato:	
	<i>“Vista la situazione penso che sia certo che abbia dormito oppure</i>	
	<i>che non mi sia resa conto dell’effettivo stato di salute di OMISSIS.</i>	
	<i>Confermo che può essere benissimo che abbia “imbrogliato”</i>	
	<i>simulando o di portare il sondino o di essere iperteso sospendendo</i>	
	<i>la terapia farmacologica. Potrebbe essere che visti i rapporti</i>	
	<i>instaurati nel tempo con il OMISSIS, sia stata particolarmente</i>	
	<i>comprensiva nei suoi confronti più di quanto avrei dovuto.”.</i>	
	Allo stesso modo, la dott.ssa OMISSIS ha dichiarato che “...Non mi	
	55	

venne il sospetto che ci potesse marciare anche perché era obeso e, per quanto potrei controllare e con i limiti propri di un controllo pressorio sul momento. È pur vero che basta sospendere la terapia per far salire i valori al controllo pressorio, per cui è facile, per uno che volesse, falsare il dato della pressione al controllo. Ad esempio, basta fare le scale a piedi anziché prendere l'ascensore. Non posso escludere che mi possa aver ingannato sul controllo della pressione"

(SIT del 24 agosto 2015, riportate a pag. 33 dell'informativa dei Carabinieri).

A sua volta, il dott. OMISSIS della CMO di Roma ha affermato che *"Leggendo quanto scritto nel documento che mi mostrate mi viene il fondato sospetto che, almeno in alcuni periodi, il paziente non ha assunto i farmaci prescritti. Se questo periodo coincide con le visite specialistiche il dato che ne ricaviamo è certamente falsato e quindi il medico, in assoluta buona fede, viene tratto in inganno dal paziente"* (SIT del 26 agosto 2015, riportate a pag. 39 dell'informativa dei Carabinieri).

Infine, il dott. OMISSIS, sempre della CMO, dopo aver sottolineato l'impossibilità per la Commissione Medica di verificare se un paziente prende effettivamente le terapie previste per le patologie da cui è affetto, ha testualmente dichiarato: *"Dal documento che mi viene mostrato dal Centro Auxologico Italiano, posso affermare, senza ombra di dubbio, che il paziente ha dichiarato il falso in sede anamnestica traendo in inganno i medici che lo hanno visitato negli anni"* (SIT del 26 agosto 2015, riportate a pag. 42 dell'informativa

	SENT. 185/2024	
	dei Carabinieri).	
	In ogni caso, l’effettiva sussistenza dei lamentati stati patologici non	
	può farsi discendere dalla circostanza, per contro richiamata	
	dall’appellante, per cui in data 6 novembre 2023 è stato stipulato il	
	contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, con	
	il quale l’Ispettore OMISSIS è stato assegnato alla Questura di	
	Grosseto con profilo di funzionario amministrativo, a seguito	
	dell’accertamento dell’inidoneità permanente al servizio nella Polizia	
	di Stato per quelle stesse infermità oggetto dei certificati censurati	
	dalla Procura erariale.	
	E invero, a tacer d’altro, l’accertamento della predetta inidoneità	
	permanente è avvenuto con verbale della Commissione Medica di	
	Verifica di Firenze del 23 marzo 2022 e, dunque, si colloca in un	
	momento temporalmente (2022) alquanto distanziato da quello cui	
	ineriscono le certificazioni censurate in questa sede (2011/2015),	
	potendo allora trovare verosimile spiegazione in una evoluzione	
	peggiorativa delle preesistenti condizioni di salute, originariamente	
	(così come all’epoca qui considerate) non tali da precludere, per i	
	lunghi periodi di malattia concretamente fruiti, lo svolgimento	
	dell’attività lavorativa.	
	Resta allora confermata la responsabilità dell’odierno appellante, in	
	alcun modo esclusa o limitata dall’asserita negligenza dei medici	
	che lo visitarono, i quali, in base alle emergenze del parallelo	
	procedimento penale (cui i medesimi sono rimasti	
	significativamente estranei), risultano essere stati, invero, oggetto	
	57	

	SENT. 185/2024	
	delle condotte ingannatorie del OMISSIS.	
	Ciò a maggior ragione alla luce della circostanza, già richiamata,	
	dell'estrema difficoltà e/o impossibilità, per i predetti medici, di	
	accertare l'effettiva assunzione (dichiarata dal paziente) di farmaci	
	antiipertensivi.	
	Infine, non può accogliersi la tesi difensiva per cui le contestazioni	
	attoree sarebbero state smentite dai successivi sviluppi del	
	procedimento penale e, in particolare, dalle testimonianze	
	dibattimentali (essenzialmente dei medici che avevano rilasciato i	
	certificati) e dall'esame dell'imputato, acquisite dopo la	
	celebrazione dell'udienza sfociata nella sentenza qui gravata.	
	Tali sviluppi farebbero, in particolare, risaltare la reale sussistenza	
	degli stati di malattia lamentati dal sig. OMISSIS e la loro	
	incompatibilità con la prestazione lavorativa.	
	Nondimeno, in disparte il fatto che in sede dibattimentale non sono	
	stati sentiti tutti i testi inseriti nella lista del P.M. (vedasi	
	motivazione della sentenza di prescrizione n. OMISSIS), il Collegio	
	rileva che nella medesima sede dibattimentale sono state ribadite e	
	confermate circostanze di assoluta significatività ai fini qui in rilievo.	
	Ad es., il CT del P.M. penale, dott. Marruzzo, ha sostanzialmente	
	ribadito i contenuti della propria relazione, rimarcando (pagg. 10 e	
	ss delle trascrizioni dell'udienza del 9 giugno 2022):	
	a) <u>quanto all'obesità (e alla cura NEC mediante utilizzo del sondino</u>	
	<u>gastrico)</u> :	
	-la necessità che sia il medico a provvedere all'inserimento del	
	58	

	SENT. 185/2024	
	sondino naso gastrico;	
	-l'incongruenza del dato dei giorni di assenza (400 gg) con quello	
	dei giorni di effettuazione della NEC con sondino (240 gg), quale	
	dichiarato dal sig. OMISSIS in anamnesi, al momento del ricovero	
	al centro auxologico (17 aprile 2014);	
	- l'avvenuta concessione della malattia, all'atto dei controlli periodici	
	presso i medici della Questura, spesso sulla base della mera e	
	asserita programmazione dell'inserimento;	
	-l'assenza di una ragione squisitamente medica ostativa allo	
	svolgimento dell'attività lavorativa, quanto piuttosto di natura	
	relazionale e di opportunità di servizio;	
	-in ogni caso, l'impossibilità di giustificare con la NEC seguita (per	
	quanto astrattamente in grado di minare le capacità resistive del	
	paziente in caso di rilevante perdita di peso) assenze così	
	prolungate dal servizio (400 gg);	
	<u>b) quanto all'ipertensione:</u>	
	-la presenza della stessa in epoca antecedente ai fatti di causa e la	
	mancata sottoposizione a terapia farmacologica all'epoca dei	
	medesimi fatti, secondo quanto dichiarato dal paziente e dal medico	
	curante;	
	-il carattere cronico della patologia e l'inidoneità della stessa a dar	
	luogo a condizioni di inidoneità lavorativa, in ogni caso non per	
	periodi così prolungati, per l'assenza, in fattispecie, di autentico	
	danno d'organo (fatta eccezione per una retinopatia di primo grado,	
	attestata molto tempo dopo) e di accertate crisi ipertensive,	
	59	

	SENT. 185/2024	
	risultando anzi un'espressione di natura antitetica in occasione di	
	numerosi accertamenti effettuati.	
	A sua volta, il medico curante, dott. OMISSIS (pagg. 5 e ss delle	
	trascrizioni dell'udienza del 9 giugno 2022), pur pronunciandosi per	
	la gravità della cardiopatia ipertensiva (e la possibilità d'incidenza	
	della stessa sull'attività lavorativa, anche se con la precisazione di	
	conoscere le effettive mansioni del OMISSIS):	
	-ha confermato la possibilità che il paziente abbia personalmente e	
	di sua iniziativa sospeso la relativa cura farmacologica a partire	
	dalla fine del 2011, a seguito del calo ponderale ottenuto (pagg. 6,	
	7 e 8);	
	-ha affermato la necessità di trattare sempre l'ipertensione, semmai	
	a dosaggio ridotto, indipendentemente dal trattamento NEC,	
	ritenuto dunque, compatibile con quello antiipertensivo (pagg. 8 e	
	9).	
	La dott.ssa OMISSIS (pagg. 22 e ss della trascrizione dell'udienza	
	del 9 giugno 2022), dopo aver affermato di aver sempre visto il sig.	
	OMISSIS con il sondino inserito, a seguito del richiamo da parte del	
	P.M. penale delle <i>dichiarazioni di segno diverso</i> rese in sede di	
	indagini preliminari, ha affermato come fosse probabile (anche se	
	non ricordava più) che non sempre il paziente aveva il sondino, in	
	quanto talvolta doveva andare a inserirlo il pomeriggio.	
	Ha, inoltre, ribadito che l'inserimento del sondino da soli resta	
	comunque una pratica non agevole, tanto da non esservi lei stessa	
	mai riuscita.	
	60	

Infine, la predetta OMISSIS, pur pronunciandosi per l'impossibilità di stare in servizio con il sondino naso gastrico e pur premettendo di non essere un cardiologo, ha comunque dichiarato, quanto all'incompatibilità della terapia in questione con quella antiipertensiva, di non credere che quest'ultima vada sospesa, aggiungendo di non ricordare di aver prescritto accertamenti strumentali e diagnostici per l'ipertensione, così come di non credere possibile l'effettuazione di accertamenti clinici per verificare l'interruzione, da parte del paziente, della cura per l'ipertensione.

A fronte di tanto, non può attribuirsi rilievo alla circostanza, per contro richiamata dall'appellante, per cui nel referto di visita cardiologica del 20 marzo 2014 del Ministero dell'Interno, Centro Clinico di Medicina preventiva e legale della Polizia di Stato, si consigliava il ripristino della terapia antiipertensiva al termine della NEC, anche perché nello stesso referto è evidenziato il riferito, scarso controllo dei valori pressori nonostante la terapia in atto (in realtà sospesa sin dalla fine del 2011).

Allo stesso modo, il dott. OMISSIS (pagg. 33 e ss. delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 9 giugno 2022), ha confermato, in relazione all'ipertensione, l'insussistenza, in sede di visita presso il medico monocratico o presso la CMO, di strumenti oggettivi per capire se il paziente stesse seguendo o meno la terapia.

Infine, per quanto concerne l'esame dell'imputato (pagg. 7 e ss delle trascrizioni dell'udienza del 27 giugno 2023), il medesimo ha reso ampie dichiarazioni finalizzate a escludere totalmente la

	SENT. 185/2024	
	propria responsabilità, le quali dichiarazioni si pongono, però, in	
	insanabile contrasto con l’oggettivo e complessivo quadro	
	probatorio, come sopra puntualmente rappresentato.	
	Del resto, risulta alquanto significativo anche il fatto che la sentenza	
	di prescrizione del Tribunale penale di Grosseto n. OMISSIS,	
	sebbene intervenuta dopo l’esame di taluni testi e l’interrogatorio	
	dello stesso imputato (ovvero dopo il compimento di quelle stesse	
	attività processuali che, secondo l’appellante, avrebbero fatto	
	risaltare l’insussistenza delle condotte a lui addebitate), abbia dato	
	espressamente atto dell’impossibilità di giungere a una immediata	
	pronuncia assolutoria, rimarcando che <i>“La pur complessa istruttoria</i>	
	<i>espletata, articolatasi nell'esame di alcuni dei numerosi testi</i>	
	<i>inizialmente indicati dal P.M. ed in quello dell'imputato, non ha</i>	
	<i>offerto elementi che consentano di giungere con evidenza ad una</i>	
	<i>pronuncia di assoluzione nel merito del OMISSIS dall'accusa</i>	
	<i>formulata nei suoi confronti dal P.M.”</i> (pag. 2 della motivazione).	
	Resta allora confermata la sussistenza delle contestate condotte	
	illecite, consistite nel trarre in inganno i medici visitatori circa la	
	sussistenza di stati patologici incompatibili con la prestazione del	
	servizio, sì da ottenere certificati medici giustificanti la concessione	
	di periodi prolungati e ripetuti di malattia, con indebita percezione	
	della relativa retribuzione, certificati in realtà ottenuti a seguito di	
	condotte ingannatorie.	
	Tali condotte appaiono connotate, con ogni evidenza, dal dolo,	
	risultando palese la coscienza e volontà di violare i propri obblighi	
	62	

	SENT. 185/2024	
	di servizio, traendo in inganno, di volta in volta, i medici visitatori	
	circa le proprie condizioni di salute, al fine di usufruire di periodi di	
	malattia a cui il OMISSIS non avrebbe avuto diritto e, per l’effetto,	
	di conseguire emolumenti stipendiali non dovuti, con correlativo	
	danno a carico dell’Amministrazione d’appartenenza.	
	In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, i presenti motivi di	
	gravame vanno rigettati.	
	2.e) Per converso, il motivo di gravame n. 3 , relativo all’eccepito	
	difetto del danno patrimoniale da assenteismo e alla relativa	
	quantificazione (asseritamente erronea), merita accoglimento nei	
	termini e limiti di seguito esposti.	
	Nello specifico, una volta ritenuta acclarata, per le ragioni	
	rappresentate nel paragrafo immediatamente precedente,	
	l’esistenza delle condotte illecite, nessun serio dubbio può nutrirsi	
	in ordine alla sussistenza del contestato danno patrimoniale,	
	rappresentato dalla percezione di emolumenti stipendiali non	
	dovuti.	
	Trattasi, infatti, di emolumenti conseguiti pur a fronte di periodi di	
	assenza dal servizio per malattia, non giustificati dalla effettiva	
	ricorrenza di stati patologici incompatibili con il servizio stesso.	
	Il danno in questione risultava invero perseguibile (già) in base ai	
	normali e generali criteri di imputazione della responsabilità	
	amministrativa (art. 82 r.d. 18/11/1923, n. 2440, art. 52 T.U.	
	12/7/1934 n. 1214, artt. 18 e 19 d.p.r. 10/10/1957 n. 3 e art. 1	
	della legge n. 20 del 1994), in quanto connesso alla retribuzione	
	63	

	SENT. 185/2024	
	percepita durante l'assenza arbitraria dal servizio e, dunque,	
	scaturente da un'evidente alterazione funzionale del rapporto di	
	lavoro, a prestazioni corrispettive, legante il dipendente alla propria	
	Amministrazione (in termini, Corte conti, Sez. II App., n.	
	339/2022).	
	Sotto questo punto di vista, non riveste alcun carattere innovativo	
	la previsione oggi contenuta nel comma 2 dell'art. 55-quinquies	
	d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (come introdotto dall'art. 69, comma	
	1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150), alla cui stregua <i>"Nei casi di cui al</i>	
	<i>comma 1"</i> (falsa attestazione, da parte del dipendente pubblico,	
	della propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi	
	di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,	
	ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una	
	certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di	
	malattia), <i>"il lavoratore, ferme la responsabilità penale e</i>	
	<i>disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno</i>	
	<i>patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione</i>	
	<i>nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione"</i> .	
	Tale è, con ogni evidenza, la fattispecie qui ricorrente, avendo il sig.	
	OMISSIS giustificato la propria assenza dal servizio attraverso la	
	produzione di certificati medici ottenuti traendo in inganno i medici,	
	autori degli stessi, circa le proprie effettive condizioni di salute.	
	Il danno patrimoniale derivatone è stato in sentenza (e ancor prima	
	in citazione) determinato in complessivi euro 61.987,12 , pari alla	
	quantificazione operata, per ciascuno degli anni compresi tra il 2011	
	64	

	SENT. 185/2024	
	e il 2015, dall'Amministrazione danneggiata nella nota del 11	
	novembre 2020, prot. n. 373 (tramessa alla Procura erariale con	
	atto del 14 novembre 2020), sulla scorta dei periodi indicati nel	
	capo d'imputazione penale.	
	Nello specifico, è stato considerato l'importo lordo e non già quello	
	netto (pari a euro 40.190,95).	
	La doglianza formulata sul punto dall'appellante risulta sicuramente	
	infondata, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del	
	principio di diritto, sancito dalle Sezioni riunite di questa Corte con	
	la sentenza n. 24/2020/QM, per cui, nell'ipotesi di indebite	
	erogazioni a favore di dipendenti pubblici, la quantificazione del	
	danno deve essere fatto al lordo delle ritenute IRPEF.	
	Nello specifico, il principio in questione è stato sancito sul	
	condivisibile presupposto che <i>"...il danno erariale rappresenta la</i>	
	<i>proiezione contabile della lesione del patrimonio dell'Ente.</i>	
	<i>Nel caso in cui tale lesione consista in un esborso non dovuto,</i>	
	<i>l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'Ente.</i>	
	<i>Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato</i>	
	<i>dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare</i>	
	<i>l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata.</i>	
	<i>L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti</i>	
	<i>per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi</i>	
	<i>concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come</i>	
	<i>componente negativa"</i> (così testualmente, pag. 23 della richiamata	
	Corte conti, Sezioni riunite n. 24/2020/QM; id., tra le altre, Corte	
	65	

	SENT. 185/2024	
	conti, Sez. II App., n. 63/2023).	
	Per contro, il Collegio è dell'avviso che, dal danno addebitato e	
	rispetto ai certificati e/o referti indicati nell'atto d'appello (pagg. 41	
	e ss), debbano essere detratti, innanzitutto, gli importi relativi ai	
	giorni concessi con i certificati in corrispondenza dei quali può	
	ritenersi oggettivamente acclarato l'inserimento del sondino naso-	
	gastrico, alla luce:	
	-dell'emissione, da parte del prof. OMISSIS, della ricevuta fiscale	
	proprio per l'attività di inserimento del sondino.	
	Trattasi, in particolare, dei certificati del 24 gennaio (21 gg), 14	
	febbraio (21 gg), 7 marzo (21 gg), 28 marzo (21 gg), 5 maggio (20	
	gg) e 18 luglio 2011 (24 gg), per complessivi 128 gg, e del 17	
	settembre 2012 per 15 gg. (pagg. 3 e ss della CT Marruzzo e	
	documentazione allegata all'atto di citazione introduttivo del	
	giudizio di primo grado);	
	-del riferimento, nei certificati, all'inserimento/reinserimento del	
	sondino (certificati del 18 aprile 2011 per giorni 14, del 18 marzo	
	2014 per giorni 21 e del 15 giugno 2015 per giorni 14- pagg. 3, 13	
	16 della CT Marruzzo).	
	Va, inoltre, scomputato l'importo concernente 4 dei 7 gg concessi	
	con il certificato del 2 maggio 2011, in quanto effettivamente si	
	"sovrappongono" e, dunque, sono ricompresi nei 20 gg concessi con	
	il successivo certificato del 5 maggio 2011 per le medesime	
	patologie (obesità e ipertensione).	
	Infine, va detratto l'importo relativo ai 28 gg concessi con il	
	66	

certificato del 20 giugno 2014 per l'infermità "ipertensione arteriosa in obesità severa", in quanto tale certificato non è stato rinvenuto agli atti di causa, non è riportato nella relazione del CT Marruzzo e non è richiamato nell'ambito del G.U.S. (Gestione Ufficio Sanitario), concernente la storia clinica del paziente.

Per contro, con riferimento agli altri certificati e/o referti indicati nell'atto d'appello, non può ritenersi acclarato l'effettivo inserimento del sondino, non risultando decisiva al riguardo l'emissione, da parte del prof. OMISSIS, di ricevute fiscali per visita specialistica ovvero per l'acquisto di alimenti per il sondino.

Del resto, tra i certificati richiamati in gravame, vi sono anche quelli del 27 agosto 2012 e 25 febbraio 2014, il cui rilascio è avvenuto sulla base della sola programmazione dell'inserimento, secondo quanto accertato dal CT Marruzzo (pag. 47 della relativa relazione).

Quanto poi ai referti della CMO del 6 dicembre 2011 e 6 maggio 2014, contenenti i riferimenti, rispettivamente, alla visita chirurgica in data 28 ottobre 2011 e a quella cardiologica del 20 marzo 2014 (da cui si evincerebbe l'inserimento del sondino al momento delle predette visite), va osservato che tali visite si collocano ben prima del momento dell'adozione dei verbali della CMO (a decorrere dai quali è stata riconosciuta l'inidoneità al servizio), circostanza significativa alla luce del fatto che il trattamento NEC dura solitamente 10 gg (vedasi dichiarazioni rese a SIT dal prof. OMISSIS in data 16 dicembre 2015 e riportate a pag. 82 dell'informativa dei Carabinieri del 10 novembre 2016).

	SENT. 185/2024	
	D'altro canto, i 30 gg di cui al verbale della CMO di Roma del 6	
	maggio 2014 sono stati concessi unicamente per l'infermità	
	"ipertensione arteriosa da controllare".	
	Infine, in relazione alla tesi circa la correttezza delle assenze di cui	
	ai verbali della CMO del 6 dicembre 2011, 6 maggio 2014, 18 luglio	
	2014 e 12 settembre 2014 (gli ultimi tre incentrati essenzialmente	
	sull'ipertensione) a ragione del fatto che tali verbali si fonderebbero	
	sulle risultanze di accertamenti medici e visite specialistiche, il	
	Collegio richiama la circostanza, già acclarata, circa l'estrema	
	difficoltà, per il medico visitatore (sia monocratico sia come CMO),	
	di accertare che il paziente stia effettivamente seguendo la terapia	
	antiipertensiva.	
	Conseguentemente:	
	-tenuto conto che l'importo contestato per il 2011 risulta pari a euro	
	26.992,49 a fronte di n. 298 giorni di assenza totale (nota	
	dell'Amministrazione del 11 novembre 2020 e prospetto analitico	
	riportato nel capo d'imputazione penale), l'importo da detrarre sarà	
	pari ad euro 13.224,50 (ottenuto dividendo euro 26.992,49 per 298	
	e moltiplicando quanto ottenuto per 146, giorni da scomputare),	
	con la conseguenza che il danno per cui pronunciare condanna,	
	relativamente all'anno 2011, risulta pari a euro 13.767,99 (euro	
	26.992,49 – euro 13.224,50);	
	- tenuto conto che l'importo contestato per il 2012 risulta pari a	
	euro 9.495,68 a fronte di n. 59 giorni di assenza totale (nota	
	dell'Amministrazione del 11 novembre 2020 e prospetto analitico	
	68	

	SENT. 185/2024	
	riportato nel capo d'imputazione penale), l'importo da detrarre sarà	
	pari ad euro 2.414,15 (ottenuto dividendo euro 9.495,68 per n. 59	
	giorni e moltiplicando quanto ottenuto per 15, giorni da	
	scomputare), con la conseguenza che il danno per cui pronunciare	
	condanna, relativamente all'anno 2012, risulta pari a euro	
	7.081,53 (euro 9.495,68 – euro 2.414,15);	
	- tenuto conto che l'importo contestato per il 2014 risulta pari a euro	
	19.635,34 a fronte di n. 192 giorni di assenza totale (nota	
	dell'Amministrazione del 11 novembre 2020 e prospetto analitico	
	riportato nel capo d'imputazione penale), l'importo da detrarre sarà	
	pari ad euro 5.011,10 (ottenuto dividendo euro 19.635,34 per 192	
	e moltiplicando quanto ottenuto per 49, giorni complessivi da	
	scomputare), con la conseguenza che il danno per cui pronunciare	
	condanna, rispetto all'anno 2014, risulta pari a euro 14.624,24	
	(euro 19.635,34 – euro 5.011,10);	
	- tenuto conto che l'importo contestato per il 2015 risulta pari a	
	euro 3.716,00 a fronte di n. 35 giorni di assenza totale (nota	
	dell'Amministrazione del 11 novembre 2020 e prospetto analitico	
	riportato nel capo d'imputazione penale), l'importo da detrarre sarà	
	pari a euro 1.486,40 (ottenuto dividendo euro 3.716,00 per 35 e	
	moltiplicando quanto ottenuto per 14, giorni complessivi da	
	scomputare), con la conseguenza che il danno per cui pronunciare	
	condanna, rispetto all'anno 2015, risulta pari a euro 2.229,60	
	(euro 3.716,00 – euro 1.486,40).	
	In definitiva, il danno patrimoniale per cui confermare la condanna	
	69	

	SENT. 185/2024	
	del sig. OMISSIS risulta pari ad euro 39.850,97 , derivante dalla	
	sommatoria di:	
	-euro 13.767,99 (anno 2011);	
	-euro 7.081,53 (anno 2012);	
	-euro 2.147,61 (anno 2013);	
	-euro 14.624,24 (anno 2014);	
	-euro 2.229,60 (anno 2015).	
	In conclusione, il presente motivo di gravame va accolto, nei soli	
	termini e limiti sopra indicati.	
	2.f) Del tutto infondato si appalesa, per contro, il 5° motivo	
	d’impugnazione , relativo alla dedotta insussistenza del cd. danno	
	non patrimoniale all’immagine da assenteismo fraudolento e,	
	comunque, all’erroneità della relativa quantificazione.	
	Nello specifico, l’art. 55-quinques, comma 2, d.lgs 165/2001 (come	
	introdotto dall’ dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.	
	1509, nella versione vigente all’epoca dei fatti, intervenuti tra il	
	2011 ed il 2015), prevede che:	
	<i>“Nei casi di cui al comma 1”</i> (falsa attestazione, da parte del	
	dipendente pubblico, della propria presenza in servizio, mediante	
	l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre	
	modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal	
	servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente	
	attestante uno stato di malattia), <i>“il lavoratore, ferme la</i>	
	<i>responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è</i>	
	<i>obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso</i>	
	70	

	SENT. 185/2024	
	<i>corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia</i>	
	<i>accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine</i>	
	<i>subiti dall'amministrazione"</i> (il successivo art. 16, comma 1, lett. a)	
	d.lgs n. 75/2017, ha riformulato il comma in questione parlando di	
	<i>"danno all'immagine di cui art. 55-quater, comma 3 quater")</i> .	
	Per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Corte conti, Sez. II	
	App., n. 339/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata), la	
	fattispecie di cui all'art. 55-quinquies presenta indiscutibili caratteri	
	di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con	
	referimento alla risarcibilità del c.d. "danno all'immagine", dall'art.	
	17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i..	
	Essa, infatti, si configura quale previsione <i>ad hoc</i> , alla stregua di	
	una norma speciale, siccome volta a sanzionare la specifica	
	fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego,	
	ricollegando a essa l'azionabilità del risarcimento del danno	
	(patrimoniale diretto e all'immagine) derivatone a carico a carico	
	della P.A.	
	Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 55	
	quinquies, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma 30-ter,	
	d.l. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con	
	sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie	
	delittuose (reati propri dei p.u. contro la P.A.), lesive dell'immagine	
	della medesima P.A.	
	In definitiva e più in generale, la risarcibilità del danno all'immagine	
	in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da	
	71	

	SENT. 185/2024	
	qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale, non	
	espressamente prevista dalla norma stessa (in termini, tra le altre,	
	Corte conti, Sez. I App., n. 345/2021 e Sez. III App., n. 205/2021).	
	La giurisprudenza contabile è altresì pacifica nel ritenere che la	
	disposizione recata dall'art.55-quinquies d.lgs. n. 165/2001	
	(delineante la speciale fattispecie del danno all'immagine	
	conseguente a condotte di assenteismo fraudolento) non risenta	
	degli effetti della sentenza demolitoria della Corte costituzionale n.	
	61/2020, la quale ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità	
	costituzionale del quarto e ultimo periodo dell'art. 55-quater,	
	comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sulla previsione di	
	una soglia minima dell'eventuale condanna, fissata in una somma	
	non inferiore a 6 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento),	
	nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo periodo	
	(sull'emissione dell'invito a dedurre per danno all'immagine entro 3	
	mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento) e terzo	
	periodo (sull'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa	
	entro i 150 giorni successivi alla denuncia) della medesima	
	disposizione.	
	E invero, <<La pronuncia della Corte costituzionale interviene sulla	
	disciplina e sulla quantificazione del danno; non travolge l'intero art.	
	55-quater e non si estende all'art. 55-quinquies, secondo comma	
	(introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009), il quale già	
	prevedeva fin dal 2009 (anteriormente alla modificazione recata	
	dall'art. 16 del 33 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), il risarcimento del	
	72	

	SENT. 185/2024	
	<i>danno all'immagine (...)</i>	
	<i>In definitiva, la norma che prevede nelle ipotesi di assenteismo</i>	
	<i>fraudolento la risarcibilità tout court del danno all'immagine "subìto</i>	
	<i>dall'amministrazione" senza ulteriori specificazioni, sopravvive alla</i>	
	<i>sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 >> (così</i>	
	<i>testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 339/2022, con l'ampia</i>	
	<i>giurisprudenza ivi richiamata).</i>	
	Orbene, nel caso di specie, la sussistenza, da ritenersi acclarata per	
	quanto sopra visto, delle condotte illecite di assenza arbitraria dal	
	servizio (attraverso la produzione di certificati medici ottenuti	
	traendo in inganno i medici visitatori circa le proprie condizioni di	
	salute) consente di ritenere sicuramente integrata la lesione	
	all'immagine del Ministero dell'Interno, come disciplinato dall'art.	
	55- <i>quinquies</i> già citato, ovvero il profondo <i>vulnus</i> che	
	l'Amministrazione ha dovuto subire al proprio decoro e alla propria	
	credibilità, quale conseguenza delle predette condotte.	
	Le conclusioni testé esposte non sono inficiate dalla circostanza, per	
	contro richiamata dall'appellante, per cui la vicenda all'esame non	
	avrebbe avuto alcuna risonanza mediatica, atteso che il cd. <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> non può considerarsi << <i>elemento integrativo, né costitutivo del</i>	
	<i>danno all'immagine, incidendo, al più, solo sulla sua quantificazione</i>	
	<i>quale circostanza aggravante, sicché il danno è configurabile anche</i>	
	<i>in assenza di clamor fori, atteso che "il clamore e la risonanza non</i>	
	<i>integrano la lesione ma ne indicano la dimensione" >> (così, da</i>	
	<i>ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 60/2024).</i>	
	73	

	SENT. 185/2024	
	Peraltro, la giurisprudenza contabile (tra le tante, Corte conti, Sez. III App., n. 194/2016; Sez. I App., n. 402/2022) riconosce	
	pacificamente la possibilità di configurare la lesione del prestigio e	
	credibilità dell’Amministrazione anche nell’ipotesi di diffusione della	
	notizia degli illeciti all’interno della sola Amministrazione (ipotesi	
	sicuramente qui ricorrente) ovvero nell’ipotesi di assenza di	
	divulgazione della predetta notizia a mezzo stampa o di pubblico	
	dibattimento (dibattimento, peraltro, presente nel caso di specie,	
	per quanto sfociato in una pronuncia di prescrizione dei reati di falso	
	e truffa ascritti).	
	D’altro canto, in maniera alquanto significativa, il legislatore, nella	
	consapevolezza del carattere particolarmente diffuso del fenomeno	
	dell’assenteismo pubblico e della capacità dello stesso di incrinare	
	fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle	
	Amministrazioni pubbliche, ha inteso espressamente prevedere,	
	con l’art.55-quinques d.lgs. n. 165/2001 (quale introdotto dall’art.	
	69 del d.lgs 150/2009), l’obbligo a carico del dipendente	
	“assenteista” di risarcire (anche) il danno all’immagine, la cui	
	concreta azionabilità, in modo altrettanto significativo, è stata,	
	come già visto, svincolata dai più stringenti presupposti e requisiti	
	di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.	
	Il medesimo legislatore, dunque, nell’ambito della sua	
	discrezionalità, ha inteso garantire un diverso e più rigoroso	
	trattamento per l’odioso fenomeno dell’assenteismo pubblico,	
	fissando espressamente il principio per cui le condotte	
	74	

	SENT. 185/2024	
	"assenteistiche" sono causa di lesione all'immagine della P.A. e	
	circoscrivendo, per questa via, la discrezionalità delle valutazioni	
	rimesse sul punto agli stessi organi giurisdizionali (in termini, Corte	
	conti, Sez. II App., n. 339/2022).	
	Resta allora confermata la sussistenza del danno all'immagine,	
	attribuito al sig. OMISSIS.	
	Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la relativa	
	quantificazione, operata in sentenza in via equitativa nella misura	
	di euro 10.000,00, risulta sicuramente corretta, in quanto effettuata	
	in conformità ai criteri (di natura oggettiva, soggettiva e sociale),	
	elaborati e costantemente seguiti dalla giurisprudenza contabile ai	
	fini della predetta quantificazione.	
	Nello specifico, il primo giudice, aderendo all'impostazione attorea,	
	ha valorizzato le circostanze, sicuramente sussistenti nella	
	fattispecie all'esame, concernenti:	
	a) la gravità delle condotte addebitate, di rilievo anche penale;	
	b) il ruolo rivestito nell'ambito del contesto lavorativo (Ispettore	
	superiore della Polizia di Stato);	
	c) la ripetitività delle condotte (commesse dal 2011 al 2015);	
	d) il particolare ruolo dell'Amministrazione d'appartenenza,	
	istituzionalmente chiamata a reprimere comportamenti illeciti e nel	
	caso di specie oggetto di condotte ingannatorie, ripetute nel tempo;	
	e) il <i>clamor fori</i> interno alla Questura di Grosseto.	
	A fronte di tanto, risulta del tutto irrilevante la circostanza, per	
	contro invocata dall'appellante, della mancata instaurazione del	
	75	

	SENT. 185/2024	
	procedimento disciplinare, da parte del Ministero dell'Interno, nei	
	confronti del OMISSIS (circostanza che secondo l'appellante	
	attesterebbe il permanere del rapporto fiduciario).	
	Ciò anche alla luce del fatto che la valutazione sull' <i>an</i> e <i>quantum</i>	
	del danno erariale è riservata, in via esclusiva, alla magistratura	
	contabile (art. 103, comma 2, Cost.).	
	Infine, la correttezza della quantificazione operata dalla Sezione	
	territoriale non è inficiata dal richiamo, pure operato dall'appellante,	
	all'ottimo stato di servizio riportato dal sig. OMISSIS nella sua	
	carriera pluriennale alle dipendenze della Polizia di Stato.	
	E invero, tale circostanza si presenta del tutto estranea alle	
	specifiche vicende, di rilievo anche penale, qui in discussione, non	
	risultando in alcun modo idonea a escludere e/o attenuare il	
	discredito che le medesime vicende hanno incontestabilmente	
	arrecato all'Amministrazione provinciale.	
	Siffatta circostanza avrebbe potuto astrattamente rilevare ai fini	
	dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, se esso, nel caso di	
	specie, non fosse stato concretamente precluso dalla ricorrenza di	
	gravi condotte di carattere doloso.	
	Sul punto, il Collegio non rileva alcuna plausibile ragione per	
	discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile, anche	
	d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'applicazione	
	del potere riduttivo la sussistenza di condotte dolose.	
	Tale istituto, infatti, <i>"ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare</i>	
	<i>al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive</i>	
	76	

	SENT. 185/2024	
	<i>che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti</i>	
	<i>irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta</i>	
	<i>dolosa”</i> (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.	
	240/2023; id., Sez. II App., n. 32/2023, con i precedenti ivi citati).	
	Resta, dunque, confermata l’infondatezza del presente motivo di	
	doglianza.	
	3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’odierno appello	
	va parzialmente accolto e, per l’effetto, in riforma parziale della	
	decisione gravata, il sig. OMISSIS va condannato al pagamento, in	
	favore del Ministero dell’Interno, della somma complessiva di euro	
	49.850,97 , già comprensiva di rivalutazione, di cui euro 39.850,97	
	a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 10.000,00 a titolo di	
	danno non patrimoniale all’immagine.	
	Sul predetto importo sono dovuti gli interessi, nella misura legale,	
	dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo	
	soddisfo.	
	In ogni caso, l’accoglimento parziale dell’appello, lasciando	
	inalterata l’affermazione della responsabilità erariale, non incide	
	sulla soccombenza dell’appellante ai fini dell’addebito delle spese	
	del presente grado di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c., addebito	
	che avverrà nei termini statuiti nella parte dispositiva della presente	
	decisione (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 352/2023, n.	
	3/2023 e n. 509/2022).	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	77	

	SENT. 185/2024	
	d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,	
	definitivamente pronunciando:	
	-ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto dal sig. OMISSIS	
	nei confronti della sentenza n. 54/2023 della Corte dei conti –	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e, per l'effetto, in	
	riforma parziale della decisione gravata, CONDANNA il sig.	
	OMISSIS al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della	
	somma complessiva di euro 49.850,97 , già comprensiva di	
	rivalutazione, di cui euro 39.850,97 a titolo di danno patrimoniale	
	diretto ed euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale	
	all'immagine.	
	Sul predetto importo sono dovuti gli interessi, nella misura legale,	
	dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Le spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in	
	euro 400,00 (QUATTROCENTO/00), sono poste a carico del sig.	
	OMISSIS.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Rita LORETO)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 16 LUGLIO 2024	
	Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	

SENT. 185/2024

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al
comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Loreto

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 16 LUGLIO 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 16 LUGLIO 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente